Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 198 del 23 agosto 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 agosto 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 73

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1985, n. **25.**

Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti Locali e degli Enti strumentali regionali.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985, n. **26.**

Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **27.**

Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **28.**

Riordinamento dell'Amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **29.**

Modifiche e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **30.**

Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dipendente dell'OMNI operante presso i Consultori Familiari.

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **31.**

Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

SOMMARIO

REGIONE PUGLIA

GGE REGIONALE 4 maggio 1985, n. **25**. — *Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti Locali e degli enti strumentali regionali.*

GGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **27**. — *Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.*

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1985, n. **25**.

Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti Locali e degli enti strumentali regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 61 del 20 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni generali

La regione Puglia esercita il controllo sugli atti delle Province, dei comuni e degli altri enti locali, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni da essi delegate o subdelegate.

L'attività di controllo è esercitata da un organo regionale nei modi previsti dai successivi articoli.

L'organo regionale esercita, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, le funzioni di controllo sugli atti degli enti elencati negli articoli 4 e 5, in applicazione degli articoli 130 della Costituzione e 20 dello statuto regionale, ed in armonia con i principi costituzionali e statutari che riconoscono e promuovono le autonomie locali che pongono, come essenziale, il rapporto partecipativo e collaborativo tra la regione, le province, i comuni e gli altri enti locali nel quadro di uno sviluppo programmato dalla regione.

La regione Puglia esercita, altresì, il controllo sugli atti degli enti strumentali della regione secondo le modalità stabilite nel titolo VI della presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge fanno salve le norme di cui alla legge n. 62 del 10 febbraio 1953.

Titolo I
ARTICOLAZIONE E COMPETENZE

Art. 2.
Autonomia di giudizio dell'organo di controllo

L'organo regionale di controllo esercita in modo autonomo le proprie funzioni, conformando la sua attività alle norme della Costituzione e dello statuto che garantiscono le autonomie locali e secondo procedure ed orientamenti ai sensi del successivo articolo 20.

Art. 3.
Articolazione dell'organo di controllo

L'organo regionale di controllo è unico; esercita le sue funzioni in forma decentrata, secondo procedure ed orientamenti uniformi, ed è articolato in:

a) comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della regione;

b) sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi delle province pugliesi.

Art. 4.
Competenze del comitato regionale di controllo

Il comitato regionale esercita la funzione di controllo sugli atti:

a) delle province;

b) dei consorzi ai quali partecipano le province; ove del consorzio facciano parte province appartenenti a regioni diverse, il comitato esercita il controllo solo se l'amministrazione consortile ha sede nella Puglia;

c) delle aziende e consorzi di aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte delle province, nei modi e con i limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al consiglio provinciale;

d) delle unità sanitarie locali in conformità della legge finanziaria n. 181 del 26 aprile 1982;

e) degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.
Competenze delle sezioni decentrate

Le sezioni decentrate esercitano la funzione di controllo sugli atti:

a) dei comuni e degli altri enti locali a livello subprovinciale;

b) dei consorzi tra comuni, comprese le comunità montane; ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a province diverse, il controllo è esercitato dalla sezione provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione dell'ente consortile;

c) delle aziende e dei consorzi di aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nei modi e nei limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al consiglio comunale; ove del consorzio facciano parte aziende di comuni appartenenti a province diverse, il controllo è esercitato dalla sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione consortile;

d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) di tutti gli altri enti pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia.

Titolo II
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6.
Costituzione dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni decentrate, costituiti nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento il presidente fissa la data di insediamento del comitato e delle sezioni e individua per ciascuno di essi due funzionari regionali inquadrati almeno nella carriera direttiva, a partire dall'8ª qualifica funzionale, incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di segretario supplente, il quale ultimo partecipa alle adunanze in assenza ed in sostituzione del titolare.

Per il controllo sugli atti degli enti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del precedente art. 4, il comitato regionale di controllo è integrato ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Per il controllo sugli atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, il comitato regionale di controllo è integrato da un funzionario regionale veterinario per ciascuna Regione e da un funzionario regionale amministrativo, con qualifica non inferiore a responsabile di ufficio per ciascuna Regione, designati dai rispettivi assessori alla sanità.

L'assenza o l'impedimento dei componenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non impediscono all'organo di deliberare.

Art. 7.
Durata in carica

Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale e vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del consiglio stesso; esercitano le loro funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato e delle nuove sezioni decentrate.

Art. 8.
Elezione del presidente e del vice presidente

Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il comitato e le sezioni, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eletto dal consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi i rispettivi presidenti fra gli esperti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.

A parità di voti risulta eletto il componente più anziano di età.

Con successiva votazione e con la stessa modalità di cui ai commi precedenti, il comitato e le sezioni procedono all'elezione del vice presidente, tra gli esperti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Art. 9.
Funzioni del presidente

Il presidente del comitato ed i presidenti delle sezioni:

a) rappresentano l'organo che presiedono:

b) convocano il collegio e ne dirigono i lavori;

c) ripartiscono gli affari fra i componenti;

d) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il presidente del comitato convoca l'adunanza plenaria di cui all'art. 21.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, assume le funzioni di presidente il terzo componente elettivo.

In caso di assenza o impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano di età.

Art. 10.
Funzioni dei componenti

I componenti gli organi di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti loro dal presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.

I componenti effettivi dell'organo di controllo, nel caso che per un qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

I componenti supplenti debbono essere invitati e partecipano alle riunioni dell'organo di controllo con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni ed hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

Ai componenti supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i membri effettivi quando intervengono alla seduta.

Art. 11.
Organizzazione dell'organo di controllo

Il comitato regionale e le sezioni decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono avere luogo non più di venti volte al mese ed in giorni diversi.

Il calendario viene pubblicato sul Bollettino ufficiale degli atti della regione.

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla regione.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l'avviso di convocazione almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Nello stesso termine, la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.

In caso di urgente necessità, i presidenti del comitato e delle sezioni possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 12.
Adunanza dei collegi

Le adunanze dell'organo di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Non è ammessa l'astensione dal voto.

Ogni componente ha facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni.

Le decisioni sono sottoscritte in originale dal presidente, dal relatore e dal segretario.

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Dell'adunanza andata deserta per mancanza del numero legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso della

riunione o di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora esso venga meno, il presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la trattazione degli argomenti residui.

La sopravvenuta mancanza del numero legale, in corso di seduta, deve essere fatta constatare a verbale.

I componenti del comitato e delle sezioni decentrate debbono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono trattati gli argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 13.
Verbale e pubblicità degli atti

Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo in sintesi e con riferimento alla pronuncia del relatore nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l'organo di controllo.

Il verbale è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale viene depositato presso gli uffici del comitato o della sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

Un elenco di tutte le decisioni adottate deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione presso la segreteria dell'organo di controllo competente.

Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dagli uffici di segreteria dell'organo di controllo competente.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dagli enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 o dai consiglieri regionali e dai componenti gli organi di controllo. In tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese.

Art. 14.
Divieto di incarichi

I componenti l'organo di controllo non possono esplicare incarichi per conto degli enti le cui deliberazioni sono sottoposte al controllo del comitato o delle sezioni decentrate, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo.

Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi ente operante nell'ambito regionale e sottoposto a controllo dell'organo regionale, fatta eccezione per i segretari generali delle amministrazioni provinciali, limitatamente alle commissioni di concorso nelle quali sono chiamati, come componenti di diritto, a norma dei rispettivi regolamenti organici.

Art. 15.
Decadenza

I componenti del comitato o delle sezioni decentrate decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, opure qualora non intervengano senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Il presidente del comitato o della sezione che venga a conoscenza della causa di decadenza deve comunicarla al presidente della giunta regionale.

La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso tale termine, il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza.

Nel caso di presentazione delle deduzioni da parte dell'interessato, la decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale che provvede, nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nelle ipotesi di incompatibilità, il presidente della giunta regionale invita il componente dell'organo di controllo ad optare tra la carica di componente del comitato o della sezione e quella che ha causato l'incompatibilità; se l'interessto non provvede entro il termine di dieci giorni, il presidente della giunta regionale lo dichiara decaduto.

Il presidente della giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto allorgano competente.

I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti collegi sempreché permangano le cause che hanno determinato l'originaria incompatibilità di cui alla normativa vigente.

La dichiarazione di decadenza dei componenti non elettivi è comunicata dal presidente della giunta al commissario di Governo, al presidente del tribunale amministrativo regionale o dell'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Art. 16.
Sospensioni

I componenti dell'organo di controllo sono sospesi dalle loro funzioni nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di provvedimenti penali.

Art. 17.
Dimissioni

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza, che le trasmette al presidente della giunta regionale.

Le dimissioni diventano operanti dal momento della loro presentazione.

Art. 18.
Reintegrazione dell'organo di controllo

La sostituzione dei componenti del comitato e delle sezioni cessati per qualunque causa dall'incarico avviene nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.

Il presidente della giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico per morte, dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 19.
Scioglimento

Il comitato e le sezioni sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti

o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

Possono essere sciolti anche quando, nell'esercizio delle loro funzioni, reiteratamente adottino provvedimenti o incorrano in omissioni di atti dovuti.

Le cause che possono determinare lo scioglimento del comitato o delle Sezioni devono essere contestate dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa o su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, all'organo di controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale che decide con l'intervento di almeno due terzi ed a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di scioglimento di una sezione, la funzione di controllo è esercitata dal comitato regionale di controllo fino all'insediamento del nuovo organo; se lo scioglimento riguarda il comitato regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli enti a carattere regionale, dalla sezione provinciale avente sede nel capoluogo della regione e, per gli altri enti, dalla sezione provinciale nel cui ambito l'ente stesso ha sede legale.

Titolo III
COORDINAMENTO E RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI

Art. 20.
Coordiamento

Il presidente del Co.Re.Co., d'intesa con i presidenti delle sezioni provinciali di controllo, o su richiesta del presidente della giunta regionale:

a) promuove e convoca, almeno una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il comitato regionale o le sezioni decentrate, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;

b) promuove e convoca riunioni periodiche dei presidenti e dei vice presidenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo;

c) può promuovere conferenze per l'esame di questioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di controllo, con la partecipazione degli enti locali e dell'organo di controllo.

Al fine di favorire l'uniformità di valutazione in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti all'interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all'esame dei presidenti e dei vice presidenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate riunite in sede congiunta.

Le riunioni di cui al precedente comma, promosse ad iniziativa del presidente della giunta regionale o della commissione consiliare competente o del comitato o di una sezione decentrata, sono convocate e presiedute dal presidente della giunta regionale o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato che redige il verbale della riunione.

Art. 21.
Adunanza plenaria e relazione annuale

Il comitato e le sezioni, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che presentano, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla giunta e al consiglio regionale.

La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate, deve, inoltre, contenere in allegato un documento sulla situazione economico-finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli enti sottoposti a controllo.

La relazione deve inoltre segnalare le eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e nell'attività stessa di controllo.

La relazione, esaminata dalla competente commissione consiliare, formerà oggetto di apposito dibattito in consiglio regionale, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

Titolo IV
CONTROLLO

Art. 22.
Atti non soggetti al controllo preventivo

Non sono soggetti al controllo gli atti di cui all'elenco che segue in quanto esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge o privi di carattere dispositivo:

A) *Atti esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge:*

1) le deliberazioni di restituzione di ritenute di garanzia;

2) le deliberazioni di svincolo delle cauzioni;

3) le deliberazioni di liquidazione per forniture ed opere previste dal contratto;

4) le deliberazioni di accredito delle anticipazioni di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

5) i contratti stipulati in esecuzione della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione o dello schema di contratto;

6) le deliberazioni di liquidazione di quote a carico dell'ente a seguito del riparto di spese consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi che li prevedano;

7) le deliberazioni di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di reintegro di fondi in base e nei limiti dell'apposito regolamento;

8) le deliberazioni che approvano verbali di aggiudicazione di lavori e forniture in conformità ai limiti ed alle prescrizioni di precedenti deliberazioni esecutive;

9) le deliberazioni in genere di liquidazione di spese già specificamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive;

10) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

11) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

12) le deliberazioni di liquidazione agli amministratori di indennità di missione e relativo rimborso spese per missione preventivamente autorizzati con atti deliberativi esecutivi purché non comportino maggiori oneri finanziari;

13) le deliberazioni di liquidazione di gettoni di presenza agli amministratori e ai componenti di commissioni istituite con atto esecutivo, purché non comportino maggiori oneri finanziari;

14) le deliberazioni di liquidazione ai dipendenti dell'indennità di missione e di compenso per lavoro straordinario entro

i limiti della autorizzazione adottata con preventivi atti deliberativi esecutivi;

15) le deliberazioni di adeguamento dell'indennità integrativa speciale;

16) le deliberazioni di concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non discrezionale;

17) le deliberazioni di collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale;

18) le deliberazioni relative agli aumenti periodici legati al decorso del tempo, ivi compresi quelli anticipati per nascita di figli o benefici combattentistici;

19) le deliberazioni di nomina a seguito di concorsi pubblici in attuazione delle deliberazioni esecutive di approvazione dei verbali della commissione giudicatrice;

20) le deliberazioni di determinazione del trattamento economico in attuazione di provvedimenti esecutivi di applicazione dei contratti di lavoro emanati nelle forme di legge.

B) *Atti privi di carattere dispositivo:*

1) le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni e le interpellanze;

2) le deliberazioni sull'ordine dei lavori e sul funzionamento del consiglio;

3) le deliberazioni di approvazione dei verbali delle adunanze;

4) le proposte della giunta al consiglio;

5) le interrogazioni al consiglio regionale;

6) gli atti di iniziativa di leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;

7) le proposte di referendum su leggi, regolamenti ed atti amministrativi regionali;

8) le designazioni di rappresentanti dell'ente in collegi interni ed esterni all'ente alla cui nomina si provvede con atto successivo;

9) i pareri resi ad altri soggetti;

10) le deliberazioni intervenienti nel procedimento della amministrazione finanziaria dello Stato in materia di accertamenti INVIM, IRPEF, ILOR;

11) le deliberazioni di richiesta di finanziamenti allo Stato, alla regione e ad altri enti, da cui non derivino impegni finanziari a carico dell'ente deliberante;

12) le deliberazioni di controdeduzione alle proposte di modifica formulate dalla regione nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali;

13) le deliberazioni di massima senza gli impegni di spesa, ivi comprese quelle concernenti le linee programmatiche dell'amministrazione;

14) le proposte del comitato di gestione all'assemblea della U.S.L.;

15) le proposte delle UU.SS.LL. alla regione per l'adozione di provvedimenti di competenza di questa ultima;

16) le osservazioni del consiglio comunale circa le deliberazione delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate.

Non sono, inoltre, soggetti a controllo gli atti delle unità sanitarie locali di cui all'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, così come convertito in legge 15 novembre 1983, numero 638.

Art. 23.

Elenco degli atti non sottoposti a controllo

L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente art. 22 deve essere inviato, entro venti giorni dall'adozione degli atti stessi, all'organo di controllo competente in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito all'ente per ricevuta.

L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco, l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese.

L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento, della procedura prevista dai successivi articoli 27 e 28.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano, tuttavia, il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

Art. 24.

Controllo di legittimità

Il comitato e le sezioni decentrate esercitano il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati negli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 25.

Atti immediatamente esecutivi

Per specifiche ragioni di urgenza gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano rispettati i termini di pubblicazione e non siano inviati all'organo di controllo entro otto giorni dalla adozione.

Art. 26.

Controllo di merito

Fermo restando il controllo di legittimità, il controllo di merito è esercitato dal comitato e dalle sezioni decentrate sulle deliberazioni degli enti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge solo nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato; esso è esercitato, per una sola volta, esclusivamente nella forma richiesta motivata di riesame, entro lo stesso termine in cui è esercitato il controllo di legittimità.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione il termine di cui al comma precedente è di quaranta giorni, salvo diverse disposizioni di leggi statali.

L'atto confermato senza modificazioni o modificato, nei termini indicati nell'ordinanza di rinvio, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo competente, diviene esecutivo dopo la pubblicazione per la durata di quindici gioni all'albo pretorio dell'ente e l'invio all'organo di controllo entro otto giorni dalla data della sua adozione.

La deliberazione di conferma e quella di riforma del provvedimento, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Art. 27.
Invio atti soggetti a controllo

Gli atti soggetti al controllo, per i quali è prevista dalla legge la pubblicazione, sono affissi all'albo pretorio dell'ente per un giorno festivo o di mercato.

Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, all'organo di controllo competente in duplice copia integrale autenticata, unitamente a un elenco in duplice copia contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto nonché dell'oggetto medesimo.

Una copia dell'elenco viene restituita all'ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di ricezione degli atti.

Gli atti soggetti al controllo devono essere trasmessi all'organo di controllo competente entro trenta giorni dalla data di adozione, a pena decadenza.

Analoga procedura viene seguita per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'organo di controllo agli enti interessati.

Art. 28.
Termini per l'esercizio del controllo

Il controllo è esercitato nei termini di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Qualora l'organo di controllo ritenga di dover richiedere all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine può essere interrotto ma non più di una volta.

La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza motivata.

Se entro sessanta giorni dalla data di notifica della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l'ente non fornisce gli stessi, l'atto si intende decaduto.

Art. 29.
Esercizio del controllo

Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo regionale di controllo pronunzia:

a) dichiarazione di presa d'atto per mancanza di visi;

b) decisione motivata di annullamento per illegittimità;

c) richiesta di riesame;

d) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;

e) declaratoria di nullità per gli atti nulli.

Le decisioni di annullamento e le richieste di riesame devono essere esaurientemente motivate con l'indicazione specifica dei vizi di legittimità riscontrati o delle differenti valutazioni di merito.

Qualora l'atto soggetto a controllo presenti errori od omissioni materiali, il presidente del collegio invita l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo; se l'ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate entro il termine previsto dalla legge, per l'esercizio del controllo, il comitato o la sezione decidono sulla base degli atti trasmessi e pervenuti agli uffici.

L'amministrazione può, con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il ritiro dell'atto prima che sullo stesso sia intervenuta decisione dell'organo di controllo.

Tutti gli atti al momento dell'esame da parte dell'organo di controllo devono essere accompagnati da una relazione istruttoria.

Art. 30.
Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo

Le decisioni dell'organo di controllo che annullino o dichiarino la nullità o rinviino per riesame l'atto controllato, ovvero che richiedano chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate, anche a mezzo di telegramma, all'ente interessato entro il giorno successivo non festivo a quello della loro adozione e, comunque, non oltre il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 28.

Il provvedimento comprensivo di dispositivo e motivazione deve essere inviato all'ente interessato entro venti giorni dalla adozione.

Qualora i termini previsti nei commi precedenti non vengano osservati, i provvedimenti dell'organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la definitiva esecutività.

Art. 31.
Esecutività dei contratti

Per i contratti, il visto di esecutività si considera apposto contestualmente all'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo della deliberazione di aggiudicazione e/o dello schema di contratto.

Art. 32.
Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dall'organo di controllo sono pubblicate dall'ente destinatario ai sensi della legge regionale 6 marzo 1979, n. 12.

Art. 33.
Partecipazione degli enti locali

Al fine di improntare il controllo alla più aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, il comitato e le sezioni possono invitare alle proprie sedute i rappresentanti dell'ente interessato perché forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto al controllo.

I rappresentanti degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta; essi hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza.

Art. 34.
Controllo sostitutivo

I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono esercitati dal comitato o dalle sezioni decentrate, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, abbiano omesso di compiere un atto dovuto, a contenuto vincolato anche attuativo di impegni assunti con un precedente atto amministrativo derivanti da leggi nazionali o regionali.

In caso di accertata omissione, l'organo di controllo diffida l'ente a provvedere assegnando un congruo termine, e informa contestualmente il presidente della giunta regionale.

Qualora il ritardo o l'omissione dell'ente concerne la nomina o la designazione dei suoi rappresentanti, la diffida deve essere

comunicata a tutti i componenti dell'organo competente a deliberare.

Decorso inutilmente il termine fissato, l'organo di controllo nomina tra i dipendenti regionali appartenenti agli ultimi due livelli funzionali, un commissario *ad acta*.

Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.

Fra gli atti dovuti sono compresi anche i bilanci ed i conti consuntivi. Per i bilanci, valutata l'omissione, l'organo di controllo invita l'ente a provvedere, assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale nomina un commissario con il compito di compiere l'atto in sostituzione dell'organo inadempiente.

Per i conti consuntivi, l'organo di controllo, col rispetto delle procedure previste per i bilanci, provvede alla nomina di un collegio di tre revisori, col compito di predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione dell'organo competente ad approvare i conti stessi.

Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della regione è esercitato dalla giunta regionale in conformità delle norme che disciplinano le singole materie; sono altresì esercitati dalla giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla regione.

Art. 35.
Controllo sui conti consuntivi

Ferme restando le attribuzioni degli organi di giurisdizione contabile, il comitato e le sezioni esercitano le funzioni già assegnate dalla legge alle autorità statali sulle deliberazioni di approvazione dei conti cosuntivi.

Qualora le risultanze della deliberazione non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto all'organo di controllo, resta approvato in conformità delle risultanze medesime.

Il presidente del comitato o della sezione competente rilascerà attestazione su richiesta degli organi interessati.

Art. 36.
Pareri tecnici

Nell'esercizio dell'attività di controllo, il comitato e le sezioni decentrate possono chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali e periferici dello Stato e della regione, purché la richiesta non costituisca motivo di sospensione dell'esecutività dell'atto e non pregiudichi l'osservanza dei termini di cui al precedente articolo 28.

Art. 37.
Sospensione dei termini

I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31 agosto.

Entro il 31 maggio, il presidente del comitato regionale di controllo, sentiti i presidenti delle sezioni provinciali decentrate di controllo, comunica al presidente della giunta regionale il periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo tesso per tutti gli organi di controllo.

Il presidente della giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno o lo trasmette a tutti gli enti interessati.

I termini per l'esercizio del controllo sono altresì sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.

Art. 38.
Visti su dichiarazioni degli enti locali

I visti, le dichiarazioni e le certificazioni su dichiarazioni dei comuni e delle province, anche relative a pratiche di cui alle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica dal n. 1 al n. 11 del 14-15 gennaio 1972 di trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative già esercitate dallo Stato, sono apposti dai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate di controllo

Art. 39.
Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale

Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il presidente del comitato o della sezione decentrata competente trasmette tempestivamente al presidente della giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, formulando, altresì, ogni altro elemento utile di giudizio.

La giunta regionale delibera l'eventuale costituzione in giudizio.

Art. 40.
Spese per il funzionamento

Sono a carico della regione le spese di funzionamento del comitato e delle sezioni.

Le indennità di seduta, di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai componenti dei collegi sono stabilite da apposita legge regionale.

Titolo V
PERSONALE E UFFICI

Art. 41.
Uffici

Il comitato e le sezioni si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Art. 42.
Segretario

Il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, nomina i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario del comitato e di ciascuna delle sezioni decentrate, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

Il segretario assiste alle sedute del collegio, redige e sottoscrive unitamente al presidente il processo verbale, e, anche con il relatore, le decisioni dell'organo; cura l'invio degli avvisi di convocazione; cura, inoltre, attraverso l'ufficio, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle decisioni di cui al primo comma del precedente art. 30 ed altre incombenze di legge.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e del suo supplente, il presidente del comitato regionale o della sezione decentrata interessata chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un funzionario del massimo livello fra quelli presenti in servizio ed assegnati al comitato o alla sezione decentrata.

Art. 43.
Incompatibilità del personale

I dipendenti regionali che sono componenti delle assemblee degli enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione che esercita il controllo sugli atti dell'ente di cui sono consiglieri.

Titolo VI
ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE

Art. 44.
Controllo sugli atti degli enti strumentali

Ai fini della presente legge, il controllo sugli atti dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo pugliese, dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia, dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, dell'Ente fiera di Foggia, dell'Ente fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere regionale, nonché degli altri enti strumentali della regione Puglia che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della regione per il conseguimento dei fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente:

a) sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o pluriennali, i regolamenti, le piante organiche, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, gli statuti, le emissioni di prestiti obbligazionari;

b) sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni concernenti gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie.

Le deliberazioni di cui sopra devono essere trasmesse al consiglio regionale o alla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato regionale competente per materia, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti relativi al personale è competente l'assessorato al personale;

c) i rimanenti atti, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 22, sono sottoposti, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo, integrato da un rappresentante effettivo ed uno supplente nominati dalla giunta regionale e scelti tra i funzionari di ruolo del massimo livello funzionale in servizio presso la regione.

Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.
Controllo sugli atti dell'Ente regionale trasporti, degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, istituti autonomi case popolari ed opere universitarie

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano all'Ente regionale pugliese trasporti, agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo fino al loro scioglimento, nonché agli istituti autonomi case popolari ed alle opere universitarie.

Art. 46.
Trasferimenti delle competenze di controllo sugli atti degli enti strumentali

Gli atti degli enti di cui agli articoli 44 e 45 adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati sottoposti a controllo di legittimità ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono trasmessi, a cura dell'assessorato competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli organi di cui al precedente art. 44.

Art. 47.
Abrogazione

Sono abrogate:

a) la legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2;

b) la legge regionale 1° agosto 1972, n. 6;

c) il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, limitatamente alla parte che disciplina il controllo sugli atti dell'E.R.P.T.;

d) l'art. 24 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32;

e) l'ultimo comma dell'art. 1 e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 56;

f) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74.

È altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3163)

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985, n. **26**.

Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 61 del 20 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge contiene norme attuative della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 2.

Sono variazioni essenziali al progetto approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) il mutamento della destinazione d'uso dell'edificio o di una parte di esso, superiore almeno al 50% della superfice utile;

b) l'aumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc; oltre il 10% per edifici da 501 a 1000 mc, oltre il 5% per edifici da 1001 a 5000 mc, oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5000 mc rispetto a quella del progetto approvato, ovvero l'aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino a 150 mq, di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq, di oltre il 5% per edifici da 301 a 1500 mq e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle presenti disposizioni la superfice del solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano e di quello di copertura;

c) le modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti *a)* e *b)*, che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonché di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell'edificio in relazione all'area di pertinenza;

d) il mutamento sostanziale delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 1981.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 29, primo comma, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, i comuni perimetrano, preliminarmente, con provvedimento motivato da adottarsi nel termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli insediamenti che ritengono da sottoporre alla variante di cui al citato art. 29 e comunque costituiti da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

La formazione delle varianti è obbligatoria per il recupero di tutti gli insediamenti individuati ai sensi del precedente primo comma, fermo restando che in detti insediamenti sono consentiti aumento di volumetrie e nuove edificazioni soltanto se destinate ai servizi di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Tali servizi possono essere localizzati anche all'esterno delle aree perimetrate.

Art. 4.

Per gli insediamenti ricadenti nelle zone sismiche i comuni, in sede di variante, si adegueranno alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 35, quarto comma, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e la perimetrazione deve essere effettuata sulla base della verifica della consistenza geotecnica dei suoli.

Art. 5.

Le procedure per l'approvazione delle varianti sono quelle della legge regionale n. 56/1980; non è richiesta l'approvazione regionale nel caso in cui la variante si configuri come piano particolareggiato conforme allo strumento urbanistico generale vigente.

Non è consentito, in sede di formazione della variante, localizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree che negli strumenti urbanistici vigenti risultano destinate a residenza.

Ove prescritto dalla variante, il comparto verrà formato secondo la disciplina dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1979 e successive modificazioni.

I comuni, nella formazione delle varianti, devono adeguarsi ai principi fondamentali dell'art. 29, primo comma, della legge n. 47/1985.

Non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all'art. 33 della legge numero 47/1985.

Art. 6.

Il programma finanziario va compilato con riferimento ai prezzi di mercato delle opere di urbanizzazione previste dalla variante sulla base di progettazioni di massima delle stesse e con previsioni pluriennali.

Art. 7.

La definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 29, lettera *g)*, della legge n. 47/1985 deve essere effettuata con specifico riferimento al programma finanziario per ciascun insediamento secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 6/79, e successive modificazioni.

Art. 8.

I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per ottenere il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive, oltre al versamento dell'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge, devono provvedere al pagamento del contributo di concessione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.

Art. 9.

Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria è pari a quello determinato dal comune in base alle leggi regionali 12 febbraio 1979, n. 6, e 31 ottobre 1979, n. 66.

Tale contributo è ridotto del 50% per le costruzioni a carattere residenziale che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria, anche se trattasi di costruzioni non ultimate e non ancora abitabili, purchè non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969. Nelle zone agricole, la determinazione del contributo di urbanizzazione, se dovuto, è effettuato mediante la media del contributo applicato nelle zone di espansione, ridotta del 50%, purchè le costruzioni non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969.

L'abbattimento degli oneri, di cui al comma precedente, è altresì consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie od impianti pubblici destinati ad attività sportive, culturali o sanitarie o ad opere religiose od al servizio del culto, nonché ad attività industriale, artigianale o turistico-ricreativa, con superficie utile non superiore a mq 750.

Art. 10.

Ai fini della concessione in sanatoria il contributo per opere di urbanizzazione determinato dall'art. 9 è ridotto di un ulteriore 50% per le opere abusive realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, sempre che le opere di urbanizzazione non siano state eseguite a cura e spese degli interessati.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.

Art. 11.

Fino all'emanazione del testo unico delle leggi regionali per la disciplina urbanistica, l'approvazione degli strumenti attuativi che non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi, è di compentenza dei comuni secondo le procedure della legge regionale n. 56/80.

Art. 12.

Con variazione del bilancio di previsione 1985 sarà istituito apposito capitolo per la concessione di contributi ai comuni per la redazione delle varianti previste dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 13 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3164)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. 27.

Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 62 del 22 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE PRELIMINARI

Art. 1.
Finalità ed ambiti di applicazione

1. In coerenza con gli obiettivi della programmazione e al fine di consentire forme di decentramento funzionali, di snellimento e uniformità delle procedure nei diversi settori di intervento, di accelerazione della spesa, la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse che si realizzano nella regione, con o senza l'intervento finanziario regionale, è disciplinata dalla presente legge, con la sola eccezione delle opere di competenza dello Stato.

Titolo II
CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

Art. 2.
Opere di competenza della Regione

1. Sono di competenza della regione le opere ed i lavori pubblici riguardanti:

a) il demanio ed il patrimonio regionale;

b) immobili di proprietà non regionale, in uso, sia pure temporaneo, alla Regione;

c) le opere la cui esecuzione sia delegata dallo Stato alla Regione;

d) le strade e le ferrovie classificate regionali;

e) gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato;

f) le opere idrauliche, irrigue e di bonifica;

g) le opere di sistemazione montana;

h) i porti di seconda categoria, seconda e terza classe;

i) la costruzione, ricostruzione, ristritturazione, riparazione di edifici di culto e delle opere annesse, destinate all'esercizio dello stesso;

l) le opere di difesa, di consolidamento e di trasferimento degli abitati inclusi negli elenchi approvati dal consiglio regionale;

m) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;

n) i lavori di ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di opere pubbliche di competenza della Regione, danneggiate da calamità naturali.

2. Per le opere di cui alla lettera *i)* del primo comma del presente articolo, la competenza della Regione decorrerà dalla data di trasferimento, da parte dello Stato, delle relative funzioni.

Art. 3.
Opere di competenza degli enti pubblici

1. Sono di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici eseguiti da enti locali, singoli o associati o loro consorzi e da enti pubblici non territoriali, che non siano di competenza della Regione a norma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.
Opere di pubblico interesse

1. Sono di pubblico interesse le opere di pertinenza di enti o soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse, senza fine di lucro.

Esse sono soggette alla presente legge se ammesse a finanziato regionale.

Titolo III
NORME TECNICHE

Art. 5.
Normativa tecnica regionale

Le opere ed i lavori pubblici di cui alla presente legge sono etti alle norme tecniche emanate dallo Stato e dalla Regione, ndo le rispettive competenze.
La normativa tecnica regionale, da formularsi entro un) dalla entrata in vigore della presente legge, determina per le e di competenza della Regione o ammissibili a finanziamen-:gionale:
gli standards funzionali, tecnologici ed economici per la ;ettazione e l'esecuzione delle opere, tenendo conto dei :riali locali utilizzabili;
le norme per la progettazione, l'esecuzione, l'accettazione controllo qualitativo dei materiali, dei componenti edilizi o :uttivi, degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
i soggetti preposti alla verifica dell'applicazione della nativa tecnica regionale.
Ai fini della formulazione e dell'aggiornamento della norma-tecnica regionale, l'assessorato ai lavori pubblici, sentiti gli ssorati competenti, elabora un programma di attività com-dente l'individuazione:
:i campi di applicazione e della metodologia per la compila-e delle norme;
:lle priorità di formulazione delle norme predette;
:lle modalità e dei tempi per l'elaborazione e l'aggiornamento norme stesse;
:gli strumenti operativi necessari per l'attuazione del pro-ıma;
:lle previsioni delle spese necessarie per l'attuazione del ramma.
La normativa tecnica regionale ed il programma di cui ai mi 2 e 3 del presente articolo sono approvati dal consiglio onale.
In mancanza della normativa tecnica regionale, il presidente . giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori olici, determina ed aggiorna parametri di costo delle opere e avori pubblici da utilizzare per la programmazione e per la ttazione di massima delle opere, avvalendosi delle strutture assessorato ai lavori pubblici e della commissione di cui rt. 4 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 29.

Art. 6.
ccolta ed elaborazione dati - Catasto delle opere pubbliche

La Regione provvede alla raccolta ed all'elaborazione dei relativi alle opere pubbliche esistenti, in corso di realizzazio-progettate nel territorio regionale; compila il catasto delle e pubbliche e delle infrastrutture sociali e civili, anche al fine terminare gli indici di fabbisogno sulla base degli obiettivi iti dagli strumenti della programmazione regionale; elabora ggiorna l'elenco dei prezzi unitari di mercato per le principali zorie di lavori che interessano le opere pubbliche e dei costi di ponenti edilizi o costruttivi prodotti nella Regione.
Alla raccolta, alla elaborazione dei dati, dei prezzi e dei costi. :hé alla formazione del catasto di cui al primo comma del ente articolo, provvede l'assessorato ai lavori pubblici, zzando prioritariamente le proprie strutture ed avvalendosi degli enti di cui alle lettere *a), b), c), d), e),* dell'art. 18 della presente legge e, ove necessiti, sentita la competente commissione consiliare, gli enti di ricerca, gli organismi e gli istituti specializzati.
3. Il catasto delle opere pubbliche e gli elenchi dei prezzi e dei costi di cui al primo comma del presente articolo sono approvati dalla giunta regionale.
4. I rapporti tra la Regione, i comuni, le province, gli enti, gli organismi e gli istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Titolo IV
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7.
Programmi organici

1. L'intervento finanziario regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse avviene mediante programmi pluriennali, articolati per settori ed aree di intervento, nel rispetto delle indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali di attuazione comunali.
2. I programmi individuano i fabbisogni, i criteri di intervento, gli enti attuatori, le modalità di finanziamento, i tempi di attuazione.
3. I programmi, predisposti ed aggiornati dagli assessorati competenti, d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici, sono adottati dalla giunta regionale ed approvati dal consiglio regionale.

Art. 8.
Programmi annuali di finanziamento

1. Per le opere non comprese nei programmi organici di cui al precedente art. 7, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta programmi annuali di finanziamento, distinti per tipo di opera elaborati dagli assessorati competenti d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici, nel rispetto delle priorità indicate dagli enti interessati e sulla base dei fabbisogni riscontrati e di altri motivi di pubblico interesse.
2. I programmi individuano gli enti attuatori, le modalità di finanziamento, i tempi di attuazione.

Art. 9.
Progetti integrati ed interventi singoli

1. Al di fuori dei programmi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, la giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, può ammettere a finanziamento opere pubbliche previste in progetti integrati, volti allo sviluppo socio-economico di particolari ambiti territoriali.
2. La giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici, può ammettere altresì a finanziamento regionale opere pubbliche o di pubblico interesse qualora ricorrano motivi di urgenza o di necessità.

Art. 10.
Copertura finanziaria dei programmi

1. I programmi annuali, nonché gli interventi di cui all'art. 9 della presente legge possono impegnare, oltre alle disponibilità

del bilancio dell'esercizio corrente, anche quelle del corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio successivo, entro il limite di un dodicesimo del bilancio dell'esercizio corrente.

Titolo V

ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI - ORGANI CONSULTIVI

Art. 11.
Competenze dell'assessore regionale ai lavori pubblici

1. Alle attività regionali riguardanti l'attuazioe dei programmi e degli interventi di cui al titolo IV della presente legge è preposto l'assessorato regionale ai lavori piubblici, che viene strutturato in settori ed uffici, tecnici ed amministrativi, centrali e periferici del genio civile e che si avvale dei seguenti organi consultivi:
a) comitato regionale tecnico-amministrativo;
b) coordinatore del genio civile competente per territorio.

2. I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del consiglio regionale.
3. L'assessore ai lavori pubblici adotta tutti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge, ammessi a finanziamento regionale, provvedendo anche alla formale concessione dei finanziamenti integrativi nei limiti indicati dall'art. 21 della presente legge.
4. Gli atti di cui al terzo comma del presente articolo che sono di mera esecuzione o di contenuto vincolato, non sono soggetti a controllo.
5. L'assessore ai lavori pubblici riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di attuazione delle opere e dei lavori pubblici finanziati dalla Regione.

Art. 12.
Attribuzione del comitato regionale tecnico-amministrativo

1. È istituito il comitato regionale tecnico-amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.
2. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, il comitato esercita le funzioni demandate dalla vigente legislazione statale al consiglio di Stato, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, al comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche e ad ogni altro organo colleggiale consultivo statale e regionale.
3. Nei casi in cui per l'approvazione dei progetti viene prescritto dalla presente legge il parere di organi consultivi regionali, il comitato si pronuncia:
sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici quando l'importo degli stessi ecceda lire 3.000 milioni;
sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque importo se interessano il territorio di più province.
4. Il comitato si pronuncia sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque natura ed importo quando assumano eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico ed il parere venga richiesto dal coordinatore del genio civile o dall'ente interessato.
5. Il comitato si pronuncia su tutti gli affari sui quali la giunta regionale o gli assessori regionali ritengano opportuno di chiedere il parere del comitato.
6. Salvo il caso previsto dal comma 5 del presente articolo, i pareri del comitato sono vincolanti. Avverso tale parere è ammesso ricorso al presidente della giunta.

Art. 13.
Composizione del comitato regionale tecnico-amministrativo

1. Il comitato regionale tecnico-amministrativo è composto da:
a) assessore regionale ai lavori pubblici, che lo presiede;
b) coordinatore del settore lavori pubblici;
c) coordiatore del settore programmazione;
d) coordinatore del settore urbanistica;
e) coordinatori del genio civile;
f) responsabile del servizio tecnico e del servizio amministrativo dell'assessorato ai lavori pubblici;
g) coordiatore del settore nelle cui competenze ricade l'argomento in discussione, o funzionario direttivo da lui delegato;
h) un ingegnere designato dagli ordini professionali provinciali, di intesa tra loro;
i) un architetto designato dagli ordini professionali provinciali di intesa tra loro;
l) esperti nelle seguenti discipline:
urbanistica;
tecnica delle costruzioni;
geotecnica;
costruzioni idrauliche;
opere marittime e portuali;
impianti meccanici;
impianti tecnologici;
materie giuridico-amministrative.
2. Hanno diritto al voto solo i tre esperti nelle materie che, a giudizio del presidente del comitato, hanno più attinenza con l'argomento da trattare.
3. Gli esperti di cui al punto *l)* del primo comma del presente articolo, uno per ciascuna disciplina, sono nominati per la durata di tre anni, salvo revoca, dal consiglio regionale, assicurando la presenza di due esperti designati dalla minoranza. La nomina decade in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.
4. Il presidente del comitato, per la trattazione di particolari argomenti, può fare intervenire alle adunanze, senza diritto al voto, funzionari direttivi statali o regionali, in quiescenza, nonché studiosi e tecnici non appartenenti all'amministrazione regionale, esperti con riferimento agli argomenti in discussione.
5. In caso di assenza del presidente, il comitato è presieduto dal coordiantore del settore lavori pubblici.

Art. 14.
Funzionamento del comitato regionale tecnico-amministrativo

1. Il comitato è convocato dal presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza.
2. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno sette componenti con diritto di voto; devono comunque essere presenti quattro funzionari regionali.
3. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I membri dissenzienti del comitato possono far inserire nel verbale della seduta le ragioni del loro dissenso.
5. Nel caso di progetti di opere pubbliche, alla discussione dei singoli argomenti può partecipare, fino al momento precedente il voto, un rappresentante dell'ente interessato, con facoltà di farsi assistere da un tecnico di fiducia.
6. I pareri su progetti, anche se negativi o condizionati, sono espressi entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso favorevolmente.
7. I pareri, se favorevoli senza condizioni, sono comunicati anche telegraficamente.

8. Gli ordini del giorno delle sedute del comitato sono comunicati ai suoi componenti al momento della convocazione. Per ogni argomento da trattare sono indicati i tre esperti che hanno diritto al voto.
9. L'esposizione al comitato degli argomenti trattati è affidata ad un relatore o ad un gruppo di relatori formato da componenti ed esperti del comitato, prescelti dal presidente. Uno di essi riferisce e cura la elaborazione del parere, espresso con voto che deve essere sottoscritto da tutti i relatori.
10. Al funzionamento del comitato è preposto un ufficio di segreteria, composto da funzionari dell'assessorato ai lavori pubblici. Il funzionario dirigente responsabile dell'ufficio pesenzia alle sedute del comitato, cura la redazione e la conservazione dei relativi verbali, provvede ad autenticare e ad archiviare gli atti esaminati.
11. Il segretario del comitato annota la data di ricezione degli atti sui quali è richiesto il parere del comitato, riscontra preventivamente la completezza degli atti e provvede a richiedere la loro eventuale integrazione, anche ai fini della decorrenza dei termini indicati al sesto comma del presente articolo.
12. I progetti che non riguardano opere di competenza regionale e che non sono rispondenti ai programmi, progetti integrati o finanziamenti di cui al titolo IV della presente legge, devono essere corredati da deliberazione dell'ente interessato che indichi i mezzi finanziari disponibili e riporti i termini della convenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della presente legge.
13. Ai componenti del comitato che non siano funzionari regionali in servizio, competono le indennità previste dalla vigente normativa regionale in materia di corresponsione di gettoni di presenza, oltre all'eventuale rimborso delle spese di viaggio.

Art. 15.
Funzioni consultive del coordinatore del genio civile

1. Il parere del comitato regionale tecnico-amministrativo è sostituito dal parere del coordiatore del genio civile competente per territorio nel caso di progetti di massima ed esecutivi di importo non eccedente lire 3.000 milioni, salvo il caso di progetti di opere di eccezionale rilevanza tecnica per i quali il coordinatore del genio civile ritenga necessario il parere del comitato.
2. I pareri, anche se negativi o condizionati, sono espressi entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso favorevolmente.
3. I pareri, se favorevoli senza condizioni, possono essere comunicati anche telegraficamente.

Art. 16.
Aggiornamento dei limiti di importo

1. I limiti di importo indicati negli articoli 12 e 15 della presente legge sono aggiornati ogni due anni con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

Titolo VI
FINANZIAMENTI - EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI

Art. 17.
Forme di finanziamento

1. I finanziamenti delle opere e dei lavori pubblici di competenza regionale sono disposti in conto capitale.
2. I finanziamenti delle altre opere di cui alla presente legge possono essere concessi fino alla copertura totale della spesa riconsciuta ammissibile:
a) in conto capitale: in unica soluzione o in rate annuali:
b) mediante contributi annui costanti pluriennali.

3. Per attivare finanziamenti in conto capitale, la regione può contrarre mutui con istituti di credito.
4. I contributi annui costanti pluriennali sono concessi nella misura necessaria a coprire interamente le annualità di ammortamento del mutuo, alle condizioni praticate dalla cassa depositi e prestiti.
5. Nel caso in cui la cassa depositi e prestiti abbia fatto conoscere la propria indisponibilità, sia pure temporanea, a concedere il mutuo, l'intervento finanziario di cui al comma quattro del presente articolo può essere concesso nella misura necessaria a coprire l'onere di ammortamento del mutuo alle condizioni praticate da altro istituto di credito, purché la durata di ammortamento del mutuo non sia inferiore a 10 anni ed il contributo sia erogabile in rate costanti. La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, stabilisce annualmente la misura massima ammissibile per i contributi annui costanti pluriennali, tenendo conto della urgenza e della natura delle opere.
6. I contributi annui pluriennali sono erogati, in tutto o in parte, direttamente in favore degli enti interessati, ovvero, a richiesta di questi, in favore dell'istituto mutuante.
7. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui alla lettera *f)* dell'art. 18 della presente legge, possono beneficiare delle integrazioni previste dal quinto comma del presente articolo per utilizzare finanziamenti in conto mutuo concessi ai sensi della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.

Art. 18.
Beneficiari di finanziamenti regionali

1. Gli enti ed i soggetti che possono ottenere contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse sono:
a) i comuni;
b) le province;
c) le comunità montane;
d) le unità sanitarie locali;
e) i consorzi di soggetti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*;
f) gli enti ed i soggetti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse.

Art. 19.
Opere e lavori pubblici ammissibili a finanziamento regionale

1. Le opere ed i lavori pubblici che possono essere ammessi a finanziamento regionale con le modalità di cu all'art. 17 della presente legge sono:
Idraulica - Opere idrauliche e di sistemazione idraulica a salvaguardia di opere pubbliche e di centri abitati; opere lacuali; acquedotti ed opere connesse; fognature ed opere connesse; opere per l'irrigazione; opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria, idrogeologica.
Trasporti - Strade; opere marittime; opere portuali; aereoporti; ferrovie; infrastrutture dei trasporti.
Edilizia - Edilizia residenziale pubblica, direzionale, terziaria; edilizia scolastica; opere e servizi socio-assistenziali e sanitari; asili nido; edilizia ospedaliera; edilizia ed impianti per lo sport, il turismo, il tempo libero.

Difesa dell'ambiente - Opere per il disinquinamento dell'aria, delle acque, del suolo; impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese opere per il loro smaltimento o riutilizzo.

Opere varie di interesse comunale - Cimiteri, mattatoi, stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni pubblici, verde pubblico, sedi comunali, delegazioni comunali.

Trasporto e utilizzazione energia - Linee elettriche, oleodotti, gasdotti.

Urbanizzazione - Impianti di pubblica illuminazione; reti di distribuzione urbana di gas; parchi urbani; infrastrutture per zone destinate dagli strumenti urbanistici all'industria e all'artigianato.

Opere e lavori diversi - Ripristino di opere publiche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti); opere di difesa, di consolidamento, di trasferimento di centri abitati o di singole opere pubbliche o di pubblico interesse; opere di difesa dei litorali e delle coste; lavori per la salvaguardia statica di opere di interesse storico-monumentale e artistico, di cui alla legge statale 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni; di indagini geologiche e geotecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse; rilievi aereofotogrammetrici.

2. Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo possono riguardare:

a) l'acquisizione di suoli;

b) la costruzione di opere e di impianti;

c) l'ampliamento, il completamento, la sistemazione, il riattamento, la straordinaria manutenzione di opere esistenti;

d) l'acquisto di edifici e di immobili da destinare ad uso pubblico;

e) la ordinaria manutenzione, limitatamente alle opere di competenza regionale.

3. Sono ammissibili a finaniamento regionale gli interventi eseguiti dai comuni e dalle province nelle circostanze previste dall'art. 70 del regolamento 23 maggio 1895, n. 350, per opere di propria competenza, entro il limite di lire 100 milioni.

Art. 20.
Spese ammissibili a finanziamento regionale

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle necessarie per:

l'esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture;

l'acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell'opera;

l'I.V.A.;

l'arredamento fisso e mobile, escluse le attrezzature;

le indennità ed i contributi dovuti ad enti e privati, come per legge;

le spese per indagini geologiche e geotecniche;

le spese generali;

le spese per il collaudo tecnico-amministrativo.

2. Le spese per l'esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture sono quelle risultanti dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.

3. L'acquisizione degli immobili deve avvenire mediante espropriazione, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 38 e 39 della presente legge. In ogni caso, la superficie degli immobili da espropriare per la realizzazione di nuove opere pubbliche deve essere quella strattamente necessaria, tenuto conto solo dei possibili futuri ampliamenti dell'opera stessa, così come desimibili dal progetto generale approvato e dalle particolari disposizioni di legge vigenti in materia.

4. L'I.V.A. è commisurata all'importo delle prestazioni, nella misura prevista dalla legge.

5. L'arredamento fisso e mobile è quello essenziale in relazione alla destinazione d'uso dell'opera, con esclusione delle attrezzature.

6. Le spese generali comprendono:

a) le spese per progettazione, direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali e giudicata congrua dal competente ordine professionale; esse sono determinate facendo riferimento alle prestazioni di un solo professionista;

b) spese varie, in misura forfe-taria non superiore al 2% dell'importo ammesso a contributo.

7. Tra le somme per spese generali di cui al punto *b)* del comma 6 del presente articolo, sono compresi gli oneri e le spese occorrenti per eventuali collaudi tecnici delle strutture e degli impianti, facenti carico all'ente appaltante, le spese varie connesse alla realizzazione delle opere stesse, incluse quelle per le prime indagini e per i rilievi geologici, geotecnici e topografici, finalizzati alla realizzazione del progetto.

8. In sede di previsione progettuale le spese generali sono compendiate in unica voce percentuale, proporzionale all'importo dei lavori, delle forniture e delle indennità di espropriazione. Le spese per il collaudo tecnico-amministrativo devono formare oggetto di apposita distinta previsione.

Art. 21.
Finanziamenti integrativi

1. Sono ammesse a finanziamento regionale, con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, previa istruttoria tecnico-amministrativa delle domande e degli atti da parte del settore competente dell'assessorato ai lavori pubblici e sentito, ove occorra, l'organo consultivo competente, le maggiori spese relative ad opere fruenti di contributo regionale, derivanti da:

a) aggiornamento dei prezzi, effettuato con le modalità indicate nell'art. 48 della presente legge, compreso l'adeguamento delle spese generali;

b) perizie suppletive entro il limite del quinto dell'importo contrattuale;

c) revisione dei prezzi contrattuali;

d) compensi conseguenti a riserve formulate dalle imprese;

e) interessi legali e moratori in dipendenza di ritardati pagamenti.

2. L'istruttoria di cui al primo comma del presente articolo deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e degli atti.

3. Qualora i finanziamenti integrativi di cui al punto *b)* del primo comma del presente articolo superino il limite del quinto dell'importo contrattuale, essi vengono concessi dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

4. Agli oneri per la concessione di finanziamenti integrativi si fa fronte con fondi da prelevare da apposito capitolo di bilancio che, ai sensi della presente legge, viene istituito in via permanente.

5. Non sono ammissibili a finanziamento regionale spese dovute a ritardi, omissioni o fatti comunque imputabili all'ente interessato o alla direzione dei lavori.

Art. 22.
Impegno di spesa - Erogazione dei contributi - Accreditamento dei fondi

1. Nel caso di contributi pluriennali in annualità costanti, il decreto di concessione è emesso, anche in assenza del progetto approvato, in favore dell'ente beneficiario e, per esso, in favore della Cassa Depositi e Prestiti ovvero di altri istituti di credito.
2. L'erogazione del contributo costante pluriennale avviene con le modalità stabilite nel piano di ammortamento predisposto dall'istituto mutuante e, nell'ipotesi di contributo da corrispondere direttamente all'ente interessato, con inizio dall'anno successivo a quello di contrattazione del mutuo.
3. Nel caso di contributi in conto capitale, il decreto di formale concessione è emesso dopo l'approvazione del relativo progetto.
4. I contributi in conto capitale sono accreditati per l'intero loro ammontare agli enti interessati e depositati su appositi conti correnti a destinazione vincolata intestata agli stessi presso la tesoreria della regione Puglia, con esplicita riserva a favore della regione degli interessi maturati sulle giacenze.
5. Quando l'intervento finanziario è in conto capitale rateizzato, la erogazione avviene secondo rate annuali; esse sono anticipate, a richiesta dell'ente interessato, quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori.
6. Gli enti beneficiari di contributi regionali assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.
7. L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito provvede all'erogazione dei fondi a favore dei destinatari interessati, su ordini di pagamento emessi dall'ente appaltante.
8. Gli ordini di pagamento non sono soggetti a preventivi pareri, controlli o visti di organi regionali, nel caso di enti di cui ai punti *a), b), c)* ed *e)* dell'art. 18 della presente legge.
9. Gli ordini di pagamento emessi dagli enti di cui alle lettere *d)* ed *f)* dell'art. 18 della presente legge, devono essere vistati dal competente genio civile entro venti giorni dalla data di ricevimento degli atti.
10. Il visto del genio civile comporta il riscontro delle opere ammesse a pagamento con quelle effettivamente realizzate, della conformità di queste alle previsioni di progetto, nonché dell'ammissibilità a finanziamento delle altre spese.
11. Nel caso di opere di competenza regionale eseguite direttamente dalla regione, i fondi necessari sono accreditati al momento dell'approvazione del progetto presso la tesoreria provinciale della regione a favore del coordinatore del competente genio civile; questi assume ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

Art. 23.
Revoca di contributi

1. I contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti e dei soggetti di cui all'art. 18 della presente legge sono revocati con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici se i relativi progetti non sono approvati nel termine stabilito. Tale termine, di norma non può superare i dodici mesi e decorre: dalla data di comunicazione della concessione del contributo, nel caso di opere ammesse a finanziamento in conto capitale; dalla data di comunicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 22 della presente legge, nel caso di contributo pluriennale in annualità costanti.
2. Gli enti beneficiari di contributi trasmettono all'assessorato ai lavori pubblici il provvedimento di approvazione del progetto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine utile; trascorso tale periodo il contributo si considera non utilizzato.
3. I fondi resi disponibili per effetto di revoche di contributi sono utilizzati per il finanziamento di altre opere pubbliche.

Art. 24.
Devoluzione di contributi

1. Gli enti interessati, entro tre mesi dalla data di comunicazione dei finanziamenti regionali, possono rivolgere motivata istanza all'assessorato ai lavori pubblici per utilizzare i contributi per opere diverse da quelle ammesse a finanziamento, fermo restando il termine originariamente fissato per la presentazione del progetto.
2. La devoluzione del contributo è disposta:
a) con decreto dell'assessore ai lavori pubblici quando:
non venga mutata la forma dell'intervento finanziario regionale ed il settore di intervento;
la devoluzione non comporti maggiori impegni di spesa per la regione;
l'originario finanziamento non trovi riscontro nei programmi di cui agli articoli 7 ed 8 della presente legge;
b) con deliberazione della giunta regionale, nei casi diversi.

Titolo VII
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 25.
Modalità di realizzazione delle opere

1. Alla realizzazione delle opere di competenza regionale provvede l'assessorato regionale ai lavori pubblici in uno dei seguenti modi:
a) direttamente;
*b)*con affidamento in concessione, nei casi previsti dall'art. 2 del regolamento per l'affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge.

Art. 26.
Opere eseguite direttamente

1. Per le opere da eseguire direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori sono affidate al genio civile competente per territorio.
2. I progetti sono firmati dai funzionari incaricati e dal coordinatore del genio civile, il quale ne assume solidalmente la responsabilità tecnica e svolge le funzioni di ingegnere capo, quali definite dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
3. Per opere di particolare rilevanza tecnica o economica, la giunta regionale può affidare l'incarico di progettazione, ovvero di progettazione e direzione dei lavori, a liberi professionisti abilitati, purché non abbiano ricevuto dalla regione nel corso dell'anno, altro incarico professionale; le deliberazioni di conferimento degli incarichi, sono pubblicate, per estratto, sul Bollettino ufficiale della regione.
4. Ai fini del terzo comma del presente articolo, la giunta regionale, sentiti gli ordini professionali interessati ed il comitato regionale tecnico-amministrativo, approva disciplinari tipo relativi alle modalità di affidamento degli incarichi. Nelle more dell'approvazione dei disciplinari tipo, il presidente della giunta regionale stipula convenzioni con liberi professionisti, sentito preventivamente il comitato regionale tecnico-amministrativo.

Art. 27.
Affidamento in concessione

1. Per l'affidamento in concessione di opere di competenza regionale, si applicano le norme contenute nel regolamento allegato alla presente legge.

2. Per le opere di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'art. 2 della presente legge si applicano le norme della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, e del relativo regolamento di applicazione.

Art. 28.
Controlli regionali

1. Nel caso di lavori diretti da liberi professionisti, gli ordini di pagamento sono vistati dal competente genio civile. Tale visto comporta il riscontro della regolarità degli atti.
2. La giunta regionale può affidare a funzionario tecnico della regione i compiti di ingegnere capo definiti dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 29.
Approvazione dei progetti

1. I progetti sono approvati con decreto dell'assessore ai lavori pubblici.
2. Non è richiesto alcun parere sui progetti di massima ed esecutivi redatti dal genio civile, di importo non eccedente lire 3.000 milioni, salvo il caso di opere di eccezionale rilevanza per le quali il coordinatore del genio civile ritenga necessario il parere del comitato regionale tecnico- amministrativo. Sui progetti di massima ed esecutivi di importo eccedente lire 3.000 milioni deve essere acquisito il parere del comitato regionale tecnico-amministrativo.

Art. 30.
Esecuzione dei lavori

1. Per i lavori da realizzare direttamente si provvede:
a) in economia, mediante atto di cottimo fiduciario stipulato dal coordinatore del genio civile;
b) mediante le seguenti procedure di appalto:
licitazione privata;
appalto concorso;
trattativa privata.

2. Si possono eseguire in economia:
a) i lavori di qualunque importo riguardanti: l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, il ripristino, il consolidamento ed il restauro di immobili, nonché la pulizia dei porti;
b) i lavori di importo non superiore a lire 500 milioni purché sussistano motivi di urgenza, risultanti da apposito verbale compilato dal coordinatore del genio civile ai sensi dell'art. 69 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

3. I lavori in economia sono affidati previa gara ufficiosa da effettuare con le modalità previste per le licitazioni private.

4. Le procedure per l'appalto sono espletate dal coordinatore del genio civile competente per territorio o, nel caso di opere ricadenti in più province, dal dirigente in servizio tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici. I contratti sono stipulati dall'assessore regionale ai lavori pubblici, o da suo delegato, ed approvati dal presidente della giunta.

5. Nei casi di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350. I limiti di spesa in esso indicati sono elevati a lire 100 milioni.

Titolo VIII
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 31.
Modalità di realizzazione delle opere

1. Alla realizzazione delle opere di competenza degli enti pubblici e delle opere di pubblico interesse di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, provvedono gli enti interessati in uno dei seguenti modi:
a) direttamente;
b) con affidamento in concessione, nei casi previsti dall'art. 2 del regolamento per l'affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge;
c) a mezzo del genio civile competente, previa autorizzazione dell'assessore ai lavori pubblici, purché si tratti di opera ammessa a finanziamento regionale in conto capitale.

2. Gli enti beneficiari di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere o di lavori pubblici, assumono, comunque, ogni responsabilità connessa con la realizzazione delle opere e dei lavori stessi.

Art. 32.
Opere eseguite direttamente

1. Per le opere da eseguire direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori è affidata agli uffici tecnici degli enti interessati.
2. In mancanza di un proprio ufficio tecnico o nel caso in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente o per opere di particolare rilevanza tecnica od economica, la progettazione e la direzione dei lavori è affidata a liberi professionisti abilitati sulla base di apposito disciplinare di incarico.

Art. 33.
Affidamento in concessione

1. Per l'affidamento in concessione si applicano le norme contenute nel regolamento allegato alla presente legge.
2. La progettazione e l'esecuzione di reti idriche esterne agli abitati possono essere affidate in concessione all'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Art. 34.
Approvazione dei progetti - Pareri

1. I progetti delle opere di competenza degli enti di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'art. 18 della presente legge sono approvati con deliberazione dei rispettivi organi competenti.
2. Le deliberazioni di approvazione sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.
3. Nel caso di opere riguardanti:
edilizia scolastica e scuole materne;
impianti di depurazione e di smaltimento di liquami e di rifiuti solidi urbani;
opere destiate all'assistenza degli anziani e socio-assistenziali;
impianti sportivi;
mattatoi;
opere marittime e portuali;
strade esterne ai centri abitati,

sui relativi progetti, se di importo pari o superiore a 1.000 miloini, deve essere acquisito, prima dell'approvazione, il parere degli organi consultivi regionali di cui al titolo quinto della presente legge.
4. Sui progetti di cui al comma 3 del presente articolo, di importo inferiore a 1.000 milioni e sui progetti di altre opere, senza limiti di importo, deve essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico dell'ente.
5. Quando l'ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l'opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico, il parere è espresso dagli organi consultivi regionali, nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.
6. I progetti delle opere di ompetenza degli enti di cui ai punti *d)* ed *f)* dell'art. 18 della presente legge, sono approvati con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici, sentiti gli organi consultivi di cui al titolo quinto della presente legge, sempre che le opere siano ammesse a finanziamento regionale.

Art. 35.
Esecuzione di lavori

1. Per i lavori da realizzare direttamente si provvede con le seguenti procedure di appalto:
licitazione privata;
appalto concorso;
trattativa privata.

Art. 36.
Opere da realizzare a mezzo del genio civile

1. Nel caso di opere realizzate a mezzo del competente genio civile ai sensi della leggera *c)* del primo comma dell'art. 31 della presente legge, si applicano le procedure di cui al titolo settimo della presente legge.

Titolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 37.
Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza

1. L'approvazione delle opere disciplinate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali che regolano la stessa materia.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
3. Nel provvedimento di approvazione sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni. Detti termini possono essere rinnovati o modificati con apposito motivato provvedimento.

Art. 38.
Acquisizione delle aree

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
4. Il provvedimento di approvazione della variante è emanato dalla regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
5. Per le opere di edilizia scolastica ed ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo deve essere adottata previa dichiarazione di idoneità dell'area rilasciata da una commissione costituita da:
sindaco del comune interessato, o suo delegato, che la presiede;
coordinatore del genio civile, o suo delegato;
coordinatore medico della U.S.L. competente per territorio, o suo delegato.
I deliberati della commissione sono validi se adottati all'unanimità e sono subordinati al risultato positivo di indagini geotecniche.
6. Nel caso di aree da destinare ad edifici scolastici, deve essere sentito il provveditore agli studi competente;
7. Per le opere di competenza regionale di cui all'art. 2 della presente legge, compete al presidente della giunta regionale, d'intesa con i comuni e con gli enti interessati, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Art. 39.
Espropriazioni

1. Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla regione in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei lavori, quali che siano le opere ed i soggetti interessati.
2. Il presidente della giunta esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale e per quelle non ricadenti nella delega di cui all'art. 40 della presente legge.

Art. 40.
Deleghe in materia di espropriazioni

1. In aggiunta alle funzioni attribuite ai comuni dall'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da eseguire da parte di qualunque soggetto nel territorio comunale, comprese le aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, le aree individuate e deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e le aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della medesima legge n. 865.
2. Sono altresì delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura della indennità di

esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori e successivi, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare nel trerritorio comunale, da chiunque eseguite, comprese quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
3. Sulle eventuali opposizioni od osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si pronuncia con proprio decreto il presidente della giunta regionale, sulla base di atti istruttori predisposti dal servizio amministrativo dell'assessorato ai lavori pubblici.
4. Le pronunce sono vincolanti per gli enti delegati.
5. Qualora l'opera interessi il territorio di più comuni, le funzioni delegate con il pesente articolo sono esercitate dalla provincia.
6. Nel caso di opere interessanti il territorio di più province o di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della regione, si applicano le norme di cui all'art. 39 della presente legge.
7. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle amministrazioni provinciali.

Art. 41.
Compilazione dei progetti

1. I progetti relativi alle opere di cui alla presente legge sono compilati nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 29 maggio 1895, modificato con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, e delle altre norme di legge e disposizioni regolamentari particolari, statali e regionali, vigenti in materia di opere pubbliche.
2. I progetti di edilizia scolastica devono rispettare le disposizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975, le quali tuttavia sono da considerarsi indicative, nei casi di ristrutturazione o di ampliamento di edifici scolastici esistenti.
3. I progetti si distinguono in progetti di massima ed esecutivi.
4. Il progetto esecutivo deve comprendere:
a) relazione illustrativa, tecnico-amministrativa, completa di quadro economico;
b) grafici esecutivi e particolari costruttivi in scala adeguata;
c) computo metrico estimativo delle opere e forniture;
d) capitolato speciale di appalto, completo di elenco dei prezzi unitari;
e) relazione geotecnica ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981;
f) piano particellare di esproprio;
g) calcoli di stabilità, completi di grafici in scala adeguata;
h) progetto esecutivo degli impianti, completo di calcoli e di capitolato d'oneri.
5. Nel caso di progetti esecutivi riguardanti manutenzione, riattamento, sistemazione di opere esistenti, ovvero nel caso di opere di modesta entità, gli elaborati richiesti sono quelli di cui ai punti *a), c)* e *d)* del comma 4 del presente articolo.
6. Nel caso di opere da affidare mediante appalto-concorso, gli elaborati tecnico-amministrativi da predisporre preventivamente sono i seguenti:
a) relazione illustrativa, completa di preventivo sommario di spesa e di quadro economico;
b) progetto di massima delle opere da realizzare;
c) disciplinare d'oneri contenente le clausole tecniche e contrattuali;
d) schema di lettera di invito.
7. Quando l'opera è parzialmente finanziata, l'elaborato progettuale è composto da:
a) progetto generale;
b) progetto stralcio.

Il progetto generale deve comprendere:
relazione tecnico-illustrativa dell'opera;
grafici esecutivi e particolari costruttivi, in scala adeguata;
preventivo dell'opera; esso può essere redatto in forma sintetica, facendo riferimento ai parametri di costo di cui all'art. 5 della presente legge o, in mancanza, ai costi unitari correnti di opere consimili;
documentazione necessaria per rendere il progetto completamente definito sotto il profilo tecnico ed economico;
relazione geotecnica.

8. Il progetto stralcio deve essere corredato da tutti gli elaborati indicati per i progetti esecutivi. Ai progetti stralcio successivi al primo non va allegato il progetto generale quando sia dichiarato dal progettista, sotto la propria responsabilità, la rispondenza del progetto stralcio alle previsioni del progetto generale approvato.
9. Si applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
10. Il quadro ecnomico dei progetti deve comprendere tutte le spese occorrenti per realizzare l'opera, compresa quella per revisione prezzi, da prevedere tenendo conto della durata stabilita per i lavori e della percentuale media mensile degli incrementi di costo verificatisi nel biennio precedente.

Art. 42.
Anticipazioni per progettazioni

1. La giunta regionale può concedere agli enti di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)* dell'art. 18 della presente legge contributi in conto capitale fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile per la redazione di progetti generali di opere incluse nei programmi organici pliuriennali di cui all'art. 7 della presente legge ovvero per l'espletamento di concorsi di idee finalizzate all'esecuzione di opere e di lavori pubblici di particolare rilevanza. Con il provvedimento di finanziamento sono fissati i termini entro i quali i progetti devono essere approvati ed i bandi espletati.

2. Per le spese di cui al primo comma del presente articolo è istituito annualmente nel bilancio regionale apposito capitolo nell'obiettivo «Lavori pubblici».
3. L'assessore ai lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, comunica agli enti interessati la concessione del contributo, provvede alla erogazione dello stesso sulla base della presentazione, entro i termini stabiliti, della deliberazione che approva il progetto o il risultato del bando di concorso di idee e revoca i contributi se non sono stati rispettati i termini stabiliti.
4. La concessione dell'anticipazione per progettazione non da titolo all'ente per ottenere il finanziamento dell'opera.
5. I fondi erogati a titolo di anticipazione sono detratti dalle somme per spese generali ammesse a contributo per la realizzazione delle stesse opere.

Art. 43.
Aggiudicazione dei lavori

1. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all'albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categoria relative all'opera, nell'apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base d'asta non superi lire 250 milioni.

2. Si applicano le norme dell'art. 7 della legge 8 ottobre 1984, numero 687.
3. Alla gara per l'aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto concorso, di qualunque importo, devono essere invitate tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta e, comunque, non meno di quindici imprese, salvo che non si tratti di lavori per i quali sia richiesta una particolare specializzazione e non siano pervenute richieste di invito in numero sufficiente. Il mancato invito di impresa che ne abbia fatto richiesta deve essere motivato dall'ente appaltante.
4. Per l'affidamento dei lavori si applicano le norme vigenti statali, per quanto non previsto dalla presente legge.
5. Del verbale di aggiudicazione dei lavori viene data notizia attraverso la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Puglia e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. L'estratto deve contenere l'oggetto e l'importo dei lavori a base d'asta.

Art. 44.
Licitazione privata

1. Nel caso di licitazione privata non sono ammesse offerte in aumento.
2. L'offerta della impresa aggiudicataria può essere migliorata, a vantaggio dell'amministrazione appaltante, prima della stipula del contratto.
3. Se l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine stabilito, si procederà a norma dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. In questo caso i lavori possono essere affidati, senza preventive autorizzazioni, all'impresa che in sede di gara avrebbe assunto l'appalto se l'impresa aggiudicataria non avesse formulato offerta, purché alle stesse condizioni poste dall'impresa aggiudicataria.

Art. 45.
Appalto - Concorso

1. Il ricorso all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso è consentito in casi eccezionali e per opere ed impianti di particolare rilevanza tecnica.
2. La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione nominata dall'ente interessato, composta da cinque membri, presieduta da un suo rappresentante e comprendente non meno di tre tecnici esperti nella materia, di cui uno designato dall'assessore regionale ai lavori pubblici, nel caso di opere fruenti di contributo regionale.
3. Per l'approvazione del progetto prescelto dalla commissione si applicano le procedure indicate dagli articoli 29 e 34 della presente legge.
4. Qualora i fondi disponibili non consentano la realizzazione, in unica soluzione, dell'opera oggetto dell'appalto-concorso, i lavori sono eseguiti per lotti successivi sulla base di progetti stralcio tratti dal progetto prescelto, aggiornati nei prezzi con le modalità indicate all'art. 48 della presente legge.
5. Alla realizzazione dei lotti successivi al primo, può provvedere la stessa impresa aggiudicataria dell'appalto-concorso, alle condizioni economiche di cui al quarto comma del presente articolo, quando ciò è precisato nel bando di gara.

Art. 46.
Trattativa privata

1. Si può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata, qualunque sia l'importo dei lavori stessi, quando:

a) ricorra il caso previsto dal terzo comma dell'art. 44 della presente legge;
b) ricorra il caso di cui all'art. 5, comma primo, lettera *a)* della legge 7 agosto 1977, n. 584;
c) si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;
d) vi sia eccezionale urgenza, risultante dalla comprovata necessità di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili, che non consentano l'indugio delle gare;
e) si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto posto a base del primo appalto, che siano resi necessari da circostanze impreviste e non possano essere tecnicamente ed economicamente separati dall'appalto principale, purché siano affidati allo stesso imprenditore e l'ammontare complessivo dei lavori complementari non superi il terzo dell'importo del primo appalto;
f) si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati, a condizione che:
i lavori vengano affidati alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente;
la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;
l'importo dei nuovi lavori non sia superiore al doppio di quello del precedente appalto;
i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili o appartenenti alla stessa categoria, rispetto a quelle che hanno formato oggetto del precedente appalto;
i prezzi siano quelli del lotto precedente, aggiornati con le modalità indicate dall'art. 48 della presente legge;
l'offerta dell'impresa venga migliorata, rispetto a quella del lotto precedente, tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e, comunque, in misura non inferiore al 5%;
i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti per eseguire i lavori di cui al progetto generale;
g) si tratti di lavori resi necessari per l'adeguamento o il completamento dell'opera a leggi o regolamenti emanati successivamente alla data di approvazione del progetto, purché tali lavori vengano realizzati dall'impresa giudicatrice del contratto principale.

2. L'affidamento dei lavori a trattativa privata può avvenire solo con offerta in ribasso.
3. Sull'affidamento dei lavori a trattativa privata decide l'organo che ha approvato il progetto.

Art. 47.
Progetti di variante

1. I progetti di variante sono predisposti quando si modificano le originarie previsioni tecnico-economiche.
2. Tali progetti, eventualmente comprensivi di nuovi prezzi, sono approvati con le stesse procedure previste nella presente legge per l'approvazione dei progetti.
3. Per i progetti di variante di importo superiore a lire 3.000 milioni il parere del comitato regionale tecnico-amministrativo è sostituito da quello del coordinatore del genio civile competente quando non viene modificato il programma costruttivo appaltato né risultano sostanzialmente modificate le principali categorie di opere.
4. Quando il progetto di variante approvato comporta, per lavori una maggiore spesa, comunque non superiore ad un terzo, rispetto all'importo contrattuuale, i lavori devono essere prose-

guiti in pendenza del reperimento dei maggiori fondi. Qualora questi non vengano reperiti, all'esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla chiusura degli atti contabili.

Art. 48.
Aggiornamento prezzi

1. Quando siano trascorsi sei mesi dalla data di approvazione del progetto l'ente appaltante procederà, prima dell'appalto dei lavori, all'aggiornamento dei relativi prezzi.
2. L'aggiornamento viene effettuato applicando ai prezzi di progetto un coefficiente percentuale unico in aumento corrispondente alla variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, calcolata con le modalità seguite per la determinazione della revisione dei prezzi e con riferimento alla categoria nella quale l'opera rientra.
3. L'aggiornamento dei prezzi è predisposto ed approvato dall'ente appaltante, senza pareri tecnici consultivi, con apposito provvedimento col quale si definisce il nuovo quadro economico e la maggiore spesa. Questa, a richiesta dell'ente, può essere ammessa a contributo nel caso di opera assistita da finanziamento regionale.
4. In ogni caso l'ente ha l'obbligo di appaltare i lavori per l'importo aggiornato e di informare le imprese, mediante la lettera di invito, della reale disponibilità finanziaria per il pagamento dei lavori.
5. In pendenza del reperimento dei fondi integrativi necessari in conseguenza dell'aggiornamento dei prezzi, le opere, se appaltate, possono essere subito iniziate.
6. Qualora i fondi disponibili si esauriscano prima del reperimento di quelli integrativi, si procederà alla chiusura del contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia.
7. Eventuali maggiori oneri conseguenti ad inadempienza delle disposizioni contenute nel presente articolo non sono ammissibili a contributo regionale.

Art. 49.
Nuovi prezzi

1. I nuovi prezzi da determinare in corso d'opera devono essere ragguagliati a quelli di contratto e formano oggetto di apposito verbale da approvare dall'ente appaltante con le stesse procedure previste dalla presente legge per l'approvazione dei progetti di variante.
2. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso contrattuale e alla revisione dei prezzi.
3. Il verbale di concordamento di nuovi prezzi è soggetto a registrazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non accetti i nuovi prezzi approvati, si procederà a norma dell'art. 22 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 50.
Tempo utile

1. Il tempo utile contrattuale da assegnare alle imprese per l'esecuzione dei lavori deve tener conto dei rallentamenti e delle soste conseguenti il normale andamento stagionale sfavorevole, nonché degli accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro circa l'attività lavorativa.
2. Il tempo utile non può superare mesi 15 quando l'importo dei lavori a base d'appalto non superi lire 2.000 milioni, salvo il caso di opere che presentino particolari difficoltà di esecuzione o che comprendano opere d'arte complesse ovvero che si svolgano in zone caratterizzate da condizioni climatiche o ambientali particolarmente sfavorevoli.
3. È fatto divieto di concedere proroghe al termine utile contrattuale o di ordinare sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche, salvo i casi eccezionali.
4. I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, devono essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione appaltante entro cinque gioni dalla data della loro redazione.
5. I capitolati di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

Art. 51.
Anticipazioni - Revisione dei prezzi

1. Per i lavori da aggiudicarsi, affidarsi, concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme dello Stato in materia di anticipazione del prezzo di appalto e di revisione dei prezzi contrattuali.
2. L'accreditamento dell'anticipazione all'impresa è disposto, senza preventive autorizzazioni, con le procedure seguite per il pagamento dei certificati di acconto.
3. Per la corresponsione dei compensi revisionali è utilizzata, senza preventiva autorizzazione, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori.
4. All'esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavotri e procede alla chiusura degli atti contabili.
5. Il calcolo dei compensi revisionali è soggetto a verifica a consuntivo da parte del collaudatore ed è approvato unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
6. Qualora il compenso revisionale definitivo ecceda l'importo accantonato in progetto per revisione dei prezzi, per le opere ammesse a finanziamento regionale, gli elaborati revisionali definitivi sono approvati con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici, previo parere del servizio tecnico dell'assessorato nel caso di opere eseguite direttamente dalla regione, ovvero del coordinatore del genio civile competente, negli altri casi.

Art. 52.

Richiamo alle norme statali

1. All'esecuzione delle opere pubbliche o di pubblico interesse di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, del capitolato generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, della legge 13 settembre 1982, n. 646, della legge 23 dicembre 1982, n. 936, nonché le altre norme statali vigenti in materia.
2. Nei capitolati speciali di appalto, nei disciplinari di appalto-concorso, dovranno essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge.

Art. 53.
Rendiconto finale

1. Le spese sostenute per la realizzazione di opere ammesse a finanziamento regionale sono soggette a rendiconto.

2. L'assessore regionale ai lavori pubblici provvede con proprio decreto, previa istruttoria tecnico-amministrativa da parte dei competenti servizi dell'assessorato ai lavori pubblici e sentito, ove occorra, il comitato regionale tecnico amministrativo, alla omologazione delle spese sostenute, da ammettere definitivamente a finanziamento regionale.
3. Non sono ammesse a contributo le spese derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori o da comportamenti comunque in contrasto con norme di legge.
4. Gli enti attuatori delle opere ammesse a finanziamento regionale, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, inviano all'assessorato regionale ai lavori pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera.
5. Nel caso in cui gli enti non ottemperino a quanto disposto nel quarto comma del presente articolo, i contributi concessi sono revocati, in tutto o in parte, con decreto motivato dell'assessore regionale ai lavori pubblici, su conforme deliberazione della giunta regionale. Con lo stesso decreto vengono determinate le somme da recuperare.

Titolo X
COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 54.
Norme generali

1. Le opere ed i lavori pubblici o di pubblico interesse sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura delle opere e dei lavori stessi.
2. Per il collaudo tecnico-amministrativo si applicano le norme di cui all'art. 91 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e le particolari norme peviste dalla presente legge.
3. Agli atti del collaudo tecnico-amministrativo vanno acquisiti i verbali degli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 55.
Tempo utile per il collaudo

1. I termini per l'emissione ed approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione sono quelli indicati all'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
2. In caso di ritardo dell'approvazione del collaudo, si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo lo svincolo anticipato della cauzione che resta comunque vincolata fino all'aprovazione definitiva del collaudo.
3. Gli enti attuatori delle opere ammesse a finanziamento regionale devono avanzare richiesta all'assessorato regionale ai lavori pubblici per la nomina del collaudatore almeno due mesi prima della scadenza del termine utile per dare ultimati i lavori.

Art. 56.
Certificato di regolare esecuzione

1. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, vistato dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente appaltante.
2. Si farà comunque luogo al collaudo dell'opera quando il direttore dei lavori è lo stesso responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente appaltante o quando vi sono contestazioni con l'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 57.
Avvisi ai creditori - Adempimenti assicurativi

1. Non appena intervenuta l'ultimazione dei lavori, l'ente appaltante cura la pubblicazione sull'albo pretorio del comune in cui l'opera è stata eseguita e sul foglio degli annunci legali della provincia interessata, degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e dà notizia dell'avvenuta ultimazione agli enti assicurativi e previdenziali.
2. Le competenze attribuite al prefetto dall'art. 93 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono esercitate dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione provinciale, nel caso di opere di competenza di comuni o di province, dal coordiantore del genio civile negli altri casi.
3. Trascorso il termine di trenta gioni dalla comunicazione effettuata agli enti assicurativi e previdenziali senza che siano intervenuti legali atti impeditivi, si dà corso ai pagamenti, ove nulla osti sotto ogni altro riflesso.

Art. 58.
Albo dei collaudatori

1. Il collaudo di opere e di lavori pubblici o di pubblico interesse, di cui alla presente legge, è affidato, nell'ambito delle cmpetenze definite dai rispettivi ordinamenti professionali, a tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori, che è istituito con la presente legge.
2. All'albo possono essere iscritti, a domanda, tecnici, anche dipendenti di ruolo o in quiescenza della pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea in ingegneria;
laurea in architettura;
laurea in chimica;
laurea in scienze agrarie;
laurea in scienze forestali;
laurea in geologia;
diploma di geometra;
diploma di perito edile;
diploma di perito industriale;
diploma di perito agrario.

3. I tecnici di cui al secondo comma del presente articolo devono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale, salvo il caso di dipendenti dello Stato o della regione, di ruolo in servizio.
4. Per i dipendenti dello Stato o della regione in quiescenza, la permanenza nell'albo dei collaudatori è condizionata all'iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale.
5. La giunta regionale stabilisce i criteri e la documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo, nonché le possibili categorie di iscrizione.
6. L'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo, nonché la cancellazione dallo tesso, sono disposti con decreto motivato dell'assessore regionale ai lavori pubblici, sentita una commissione nominata per la durata di tre anni dal presidente della giunta regionale, presieduta dal coordinatore del settore dei lavori pubblici e comprendente:

un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali indicate nel secondo comma del presente articolo, designato dai competenti ordini o collegi professionali a livello regionale;

un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico scelti tra i componenti del comitato regionale tecnico amministrativo

7. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario in servizio presso l'assessorato ai lavori pubblici, designato dall'assessore ai lavori pubblici.

8. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di iscrizione all'albo o di cancellazione dall'albo è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

9. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo è curata dall'assessorato ai lavori pubblici.

10. All'albo regionale dei collaudatori di cui al presente articolo sono iscritti di ufficio i tecnici già iscritti nell'albo dei collaudatori istituito con legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.

Art. 59.
Nomina dei collaudatori

1. La nomina del collaudatore è di competenza dell'assessore regionale ai lavori pubblici nel caso di opere di competenza regionale o ammesse, anche parzialmente, a finanziamento regionale.

2. Nel caso di opere di importo eccedente lire 5.000 milioni, alla nomina del collaudatore provvede la giunta regionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo dovrà essere effettuato con il criterio della rotazione. I provvedimenti e le deliberazioni di conferimento degli incarichi sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della regione.

4. Per le opere non ammesse a contributo regionale, la nomina del collaudatore è di competenza dell'ente appaltante.

5. Nel caso di opere di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore a lire 1.000 milioni, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta, di norma, da non più di tre componenti, uno dei quali con funzione di presidente. Si applicano le norme di cui all'art. 111 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

6. Della commissione collaudatrice può far parte un funzionario dirigente amministrativo della regione Puglia o di enti strumentali della regione, esperto in materia di lavori pubblici, nei casi previsti dal comma precedente, ovvero allorché il collaudo comporti l'esame di domande dell'appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva.

7. L'incarico di collaudo può essere affidato anche all'inizio o durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 60.
Spese di collaudo

1. Il collaudo di un'opera pubblica costituisce prestazione professionale quando il collaudatore non ha rapporto di dipendenza con l'ente che ha eseguito direttamente l'opera. Nel caso contrario il collaudo costituisce per l'incaricato atto dovuto, non soggetto a compensi, ma solo al rimborso delle spese, valutate in base alle disposizioni che regolano le missioni di servizio dell'ente di appartenenza.

2. Le spese di collaudo ammissibili a finanziamento regionale ai sensi dell'art. 20 della presente legge comprendono:

a) onorario a percentuale, valutato in base alla tariffa professionale di appartenenza, vigente alla data di emissione del certificato di collaudo;

b) compenso a vacazione per revisione tecnico-contabile, da valutare in ragione delle ore effettivamente impiegate, comunque non superiori al limite del 25% dell'onorario di cui al precedente punto *a)*;

c) rimborso spese, comprensive di quelle di viaggio, in misura forfetaria percentuale non superiore rispettivamente al 50% e al 60% dell'onorario di cui al precedente punto *a)*, a seconda che si tratti di collaudo definitivo o di collaudo in corso d'opera;

d) compenso forfetario in misura pari al 20% dell'onorario di cui al precedente punto *a)* per la compilazione della relazione acclarante i rapporti tra ente appaltante e regione, nel caso di opere assistite da contributo regionale;

e) oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

3. Gli oneri di cui al punto *a)* del secondo comma del presente articolo sono aumentati come per legge quando si tratti di collaudo in corso di opera e siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori.

4. L'importo da considerare ai fini della determinazione dell'onorario a percentuale è quello corrispondente all'importo dei lavori risultante dallo stato finale, aumentato dell'importo del compenso revisionale definitivo e dell'ammontare delle riserve discusse.

5. Nel caso di commissione di collaudo, l'importo di cui ai punti *a)* e *d)* del secondo comma del presente articolo, è unico per l'intera commissione, ed è pari a quello dovuto ad ogni singolo collaudatore aumentato del 50% o del 110%, a seconda che la commissione sia composta da due o da tre membri.

6. Per ciascun collaudatore è considerato per intero il rimborso delle spese di cui al punto *c)* del secondo comma del presente articolo.

7. Il compenso di cui al punto *b)* del secondo comma del presente articolo è riconosciuto una sola volta per l'intera commissione.

8. Le parcelle di collaudo sono liquidate dall'amministrazione che ha affidato l'incarico e, per le opere fruenti di contributo regionale, dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da suo delegato.

9. Le parcelle dei collaudatori liberi professionisti devono preventivamente riportare il visto di congruità del rispettivo ordine professionale.

10. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61.
Risoluzione delle riserve

1. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti di collaudo, l'ente appaltante delibera sulle domande di maggiori compensi avanzate dall'impresa e notifica senza indugio alla stessa le proprie determinazioni.

2. Sulle domande dell'impresa si esprime preventivamente il comitato regionale tecnico-amministrativo, quando le opere cui esse si riferiscono sono ammesse a contributo regionale.

3. Per le opere ed i lavori di cui alla presente legge, il collegio arbitrale di cui agli articoli 43 e 45 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è così composto:

a) un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo regionale, che lo presiede, nominato dal presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio;

b) un magistrato giudicante con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello, nominato dal primo presidente della corte d'appello competente per territorio;

c) un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della regione, con qualifica di dirigente, nominati dal presidente della giunta regionale;

d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore.

4. Gli arbitri nominati ai sensi delle lettere *a)*, *b)*.e *c)* del terzo comma del presente articolo continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso.

5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del terzo comma del presente articolo.

6. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso ovvero diretto, sorvegliato e collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie ne coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

7. Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa della regione.

Titolo XI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE SISMICHE E GLI ABITATI DA CONSOLIDARE

Art. 62.
Denuncia dei lavori

1. Gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, son soggetti alla denuncia dei lavori, da presentare al genio civile competente per territorio prima dell'inizio dei lavori stessi.

2. La denuncia deve essere redatta con le modaltià previste dall'art. 17 dell legge 2 febbraio 1974, n. 64, e deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorra, del direttore dei lavori e del collaudatore. Alla denuncia deve essere unito il progetto, in doppio esemplare, debitamente firmato da professionista abilitato.

3. Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 frebbraio 1974, n. 64, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della medesima legge. Al progetto deve essere allegata:

l'asseverazione del progettista e del calcolatore delle strutture, dalla quale risulti che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme citate nel presente comma;

la dichiarazione del progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati ai fini della concessione edilizia.

4. Il genio civile competente acquisisce gli atti riportando gli estremi degli stessi in appositi registri protocollo, distinti per comune, accerta la completezza degli atti presentati e, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si dovranno eseguire i lavori.

5. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito. Il direttore dei lavori dovrà comunque dare comunicazione scritta dell'inizio dei lavori al competente genio civile.

6. Il deposito del progetto secondo le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo, esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle norme vigenti in materia.

7. A richiesta del costruttore, la denuncia ed il deposito di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art. 4 della medesima legge.

8. Le domande di autorizzaione di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sià intervenuto provvedimento, hanno valore di denuncia, qualora gli interessati adeguino la documentazione alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 63.
Responsabilità

1. Il progettista, il geologo, il calcolatore, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. In particolare, il direttore dei lavori ed il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni eventuale modifica strutturale dell'opera progettata sarà oggetto di variante da depositare preventivamente con le modalità indicate nell'art. 62 della presente legge.

3. Il direttore dei lavori è altresì responsabile dei seguenti adempimenti:

la conservazione in cantiere, dal giorno di inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di copia degli atti depositati ai sensi dell'art. 62 della presente legge, firmati dal costruttore e dallo stesso direttore dei lavori, muniti dell'attestato di deposito del genio civile;

l'istituzione nel cantiere del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le verifiche effettuate che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

Art. 64.
Controlli

1. Il genio civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

2. Il controllo è effettuato con metodo a campione seguendo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento adottato dalla giunta regionale sentito il comitato regionale tecnico amministrativo.

3. Le norme contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo si applicano anche ai fini dei controlli periodici di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. Indipendentemente dai controlli a campione di cui al secondo comma del presente articolo, il genio civile può effettuare verifiche di conformità sulle costruzioni in corso o ultimate, ogni qualvolta, a insindacabile giudizio del coordinatore, ciò si renda necessario o opportuno. Degli accertamenti effettuati con esito positivo viene rilasciata attestazione all'interessato ed al sindaco competente e l'opera controllata non viene presa in considerazione per i controlli a campione.

5. Per le opere che dovessero risultare non rispondenti alle norme vigenti in materia, si procederà a termini di legge.

6. Il sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.
7. L'accertamento di cui al sesto comma ed il controllo a campione di cui al secondo comma del presente articolo, sostituiscono a tutti gli effetti l'attività di vigilanza di cui all'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 65.
Licenza d'uso e di abitabilità

1. Il direttore dei lavori deve comunicare, per iscritto, al genio civile l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le buone regole dell'arte. Tale comunicazione vale anche quale relazione a strutture ultimate per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la stessa contenga quanto richiesto dall'art. 6 della medesima legge.
2. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità, da parte degli organi competenti, è subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, delle attestazioni di cui al terzo comma dell'art. 62 della presente legge, nonché del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, quando prescritto.

Titolo XII
NORME VARIE - ABROGAZIONI

Art. 66.
Rinnovazione impegni di spesa

1. I fondi dichiarati perenti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 71 della legge regionale n. 17/77, sono reimpegnati con decreto del presidente della giunta regionale.
2. La rinnovazione dell'impegno di spesa ha efficacia annuale e può essere ripetuta, fino al completo utilizzo dei fondi dichiarati perenti, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello dell'impegno originario.
3. Per la rinnovazione dell'impegno di spesa saranno utilizzati i fondi degli appositi capitoli di bilancio che, in base alla presente legge, vengono istituiti in via permanente.

Art. 67.
Attribuzioni in materia di opere idrauliche e impianti elettrici

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'ingegnere capo del genio civile dal testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal testo unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitate dal coordinatore del genio civile competente o da funzionario all'uopo delegato dalla giunta regionale.

Art. 68.
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici

1. Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni amministrative attribuite alla regione in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici, ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'autorizzazione provvisoria e definitiva è concessa con decreto del presidente della giunta regionale a seguito di istruttoria e parere del competente genio civile e dei nulla osta e assensi di massima degli enti indicati nel testo unico citato al primo comma del presente articolo.
3. Qualora la linea elettrica interessi più province, l'istruttoria della domanda è affidata al genio civile nel cui territorio di competenza la linea ha maggiore sviluppo.
4. Le linee ed impianti elettrici realizzati, in base alle surrichiamate autorizzazioni, direttamente dall'E.N.E.L., sono da questo ente collaudate, qualunque ne sia il valore, mediante certificato di regolare esecuzione; vistato dal competente ufficio del genio civile, ai soli fini della corrispondenza dell'opera a quella autorizzata.
5. Le domande di autorizzazione provvisoria e definitiva sono rese note, a chiunque ne abbia interesse, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 111 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
6. In questi casi si può prescindere dagli adempimenti prescritti all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 69.
Demolizione di manufatti, costruzioni ed opere

1. I manufatti, le costruzioni e le opere di qualunque natura, per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di demolizione o provvedimento equivalente, a norma delle vigenti leggi statali e regionali, sono demoliti dai comuni nei cui territori essi ricadono.
2. Le relative perizie di stima sono predisposte dal comune mediante il proprio ufficio tecnico, ovvero a mezzo di liberi professionisti; in questo caso le perizie devono essere giurate.

Art. 70.
Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nella presente legge da parte degli enti di cui all'art. 18, o nei casi previsti dall'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, previa diffida a provvedere con fissazione di un congruo termine, si sostituisce all'ente inadempiente nominando, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

Art. 71.
Abrogazioni - Norme transitorie - Deleghe

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
la legge regionale 12 agosto 1978, n. 37;
la legge regionale 12 aprile 1977, n. 11, salvo l'art. 1;
la legge regionale 6 maggio 1977, n. 15;
la legge regionale 5 settembre 1977, n. 29, salvo l'art. 4.

2. Sono abrogate le norme contenute in leggi regionali vigenti che trattano procedure di esecuzione di opere pubbliche, risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.
3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione, sono adeguate a quelle previste nella presente legge, in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante ed impresa.

4. Fino a quando non si provvederà alla costituzione del comitato regionale tecnico-amministrativo nella composizione indicata nell'art. 13 della prresente legge, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal comitato istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 11.
5. L'assessore regionale ai lavori pubblici, se delegato dal presidente della giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 16 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 1.
Enti abilitati all'affidamento in concessione

1. Possono far ricorso all'affidamento in concessione per la realizzazione, con eventuale gestione, con opere pubbliche di propria competenza:
a) la regione;
b) le province, i comuni, le comunità montane;
c) altri enti pubblici.

Art. 2.
Ricorso alla concessione

1. Il ricorso all'affidamento in concessione per la realizzazione, con eventuale gestione, di opere pubbliche può avvenire quando:
a) sia previsto da specifiche norme di legge dello Stato o della regione;
b) debbano realizzarsi, ed eventualmente anche gestirsi, complessi di opere con destinazione omogenea e coordinata per i quali si richiede accentuata potenzialità tecnica ed economica;
c) ricorrano speciali circostanze di urgenza e nel caso di calamità naturali, per cui risulta necessario o conveniente il ricorso all'affidamento in concessione;
d) sia riciesto il concorso finanziario o l'anticipazione di somme da parte del concessionario (pagamento differito).

Art. 3.
Oggetto della concessione

1. La concessione può riguardare l'esecuzione di studi e indagini preliminari, l'approntamento di atti istruttori, le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle opere, le elaborazioni progettuali, la esecuzione delle opere ed, eventualmente, la gestione anche temporanea delle stesse.

Art. 4.
Concessionari di opere pubbliche

1. L'affidamento in concessione può avvenire in favore di.
a) enti territoriali o enti di diritto pubblico che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione delle opere;
b) società a prevalente capitale pubblico;
c) società commerciali, imprese, associazioni temporanee di imprese, cooperative e loro consorzi.

Art. 5.
Scelta del concessionario

1. L'individuazione dell'ente territoriale o dell'ente di diritto pubblico concessionario, comporta la preventiva verifica della sussistenza delle condizioni indicate al punto *a)* dell'art. 4 del presente regolamento.
2. La scelta della società a prevalente capitale pubblico, concessionaria, è operata verificando e comparando:
a) l'attività imprenditoriale nell'ultimo quinquennio;
b) la capacità finanziaria;
c) l'organizzazione tecnica ed amministrativa disponibile in relazione agli adempimenti connessi con l'assolvimento degli obblighi di concessione;
d) le condizioni offerte.

3. L'individuazione degli operatori economici di cui al punto *c)* dell'art. 4 del presente regolamento avviene con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'accertamento dei requisiti del concessionario e della validità dell'offerta, nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo è affidata ad una commissione composta di cinque membri, di cui almeno tre esperti tecnici nelle materie attinenti all'opera da affidare in concessione. Nel caso in cui il concedente sia un ente territoriale o un ente pubblico e l'opera sia ammessa a contributo regionale, della commissione di cui al presente comma farà parte un funzionario tecnico regionale, designato quale esperto dall'assessore regionale ai lavori pubblici.
5. La commissione di cui al quarto comma del presente articolo è nominata: dalla giunta regionale nel caso di opera di competenza regionale, dall'organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera negli altri casi.

Art. 6.
Convenzione

1. La concessione è regolata da apposita convenzione, corredata dagli atti necessari ad individuare gli elementi tecnici, economici e programmativi e per definire e caratterizzare l'intervento.
2. La convenzione deve, in ogni caso, prevedere:
a) la predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi, secondo le norme vigenti in materia;
b) l'acquisizione da parte del concessionario di tutte le necessarie e autorizzazioni, nonché degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere;
c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente, con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia;
d) le norme per la vigilanza sui lavori da parte del concedente e per i collaudi in corso d'opera e definitivi;
e) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le penalità in caso di ritardo;

f) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e degli interessi nel caso di pagamenti differiti, nonché la determinazione delle ritenute a garanzia della prestazione;

g) le modalità ed i termini per la manutenzione dell'opera fino al collaudo;

h) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;

i) il ricorso a collegi arbitrali in caso di controversia.

3. Nel caso di concessioni ad enti territoriali, ad enti di diritto pubblico ed a società a prevalente capitolo pubblico, il concessionario affida l'esecuzione dei lavori ad imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori o ad imprese artigiane, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche.

4. È fatto divieto di sub-concessione da parte del concessionario.

Art. 7.
Affidamento in concessione

1. L'affidamento in concessione è disposto con provvedimento dell'organo competente a deliberare l'esecuzione dell'opera.

2. Sulla convenzione di cui all'art. 6 del presente regolamento deve essere preventivamente sentito il comitato regionale tecnico amministrativo di cui al titolo quinto del testo unificato ed aggiornato delle leggi regionali in materia di opere e di lavori pubblici. Il parere è espresso entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorso tale termine, il parere si intende favorevole senza condizioni.

Il presidente della giunta regionale:
TRISORIO LIUZZI

(3277)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **28.**

Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 66 del 28 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, provvede con la presente legge al riordino dell'amministrazione locale del turismo, secondo i principi di decentramento contenuti nella Costituzione e nello statuto della regione Puglia.

Art. 2.
Compiti della regione

Spettano alla regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento al fine di realizzare un più equilibrato sviluppo del turismo sul proprio territorio.

Fra tali funzioni sono comprese, in particolare, le seguenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative ed attività poste in essere dagli organismi di cui al successivo art. 7;

b) promozione dell'associazionismo e della cooperazione per la individuazione e la commercializzazione del prodotto turistico regionale e locale;

c) riqualificazione e sviluppo dell'offerta turistica;

d) promozione della domanda anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione verso i paesi extraeuropei;

e) collegamento fra la programmazione regionale e quella interregionale e nazionale;

f) autorizzazione all'apertura ed alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;

*g)*riconoscimento delle associazioni pro-loco attraverso l'iscrizione all'albo regionale istituto presso l'assessorato regionale al turismo;

h) concessione del nulla osta alla creazione, da parte delle aziende di cui al successivo art. 8, di uffici di informazione ed accoglienza ai turisti, previo accertamento dell'esistenza delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.

Art. 3.
Deleghe alle province

Sono delegate alle province le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

a) raccolta ed istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1983, numero 217, ai fini delle determinazioni di competenza del comitato provinciale prezzi;

b) esame delle tariffe per le prestazioni delle attività professionali previste dall'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza del comitato provinciale prezzi;

c) raccolta ed elaborazione, secondo le direttive impartite dalla regione, dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico del territorio provinciale, con la collaborazione delle AA.P.T. di cui al successivo art. 7.

Le province possono richiedere alle AA.P.T. pareri tecnici in materia turistica ed avvalersi, mediante convenzione, degli uffici delle AA.P.T. per la istruttoria delle pratiche concernenti lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge.

Art. 4.
Deleghe ai comuni

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) classificazione delle strutture ricettive, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei criteri stabiliti con legge regionale;

b) locazione di immobili destinati a strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) imposizione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e rimozioni del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

d) formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 41, ed ogni altra funzione regionale concernente l'uso del demanio marittimo, la quale è fluviale per finalità turistiche e ricreative.

Art. 5.
Disciplina delle deleghe

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, gli enti locali delegati sono tenuti ad osservare, oltre alle disposizioni della presente legge, quelle dettate dallo tatuto della regione Puglia e dalle altre leggi regionali, ove applicabili.

Nel caso del rapporto di delega, il consiglio regionale e la giunta regionale, ognuno nell'ambito della propria competenza, possono emanare direttive concernenti le funzioni delegate.

In caso di inerzia dell'ente delegato, il presidente della giunta regionale invita l'ente stesso a provvedere entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine provvede direttamente la giunta regionale al compimento del singolo atto.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti delegati di eguale livello istituzionale.

La revoca nei confronti di un singolo ente è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

In caso di revoca, il consiglio regionale è tenuto a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti, nominando, se necessario, un apposito commissario.

Gli enti delegati, prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, determinano, con atto dei rispettivi consigli, la ripartizione tra i propri organi delle funzioni stesse, dandone tempestiva comunicazione alla regione che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

Nella emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegati devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

La regione rimborserà annualmente agli enti delegati le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 6.
Rilievo turistico del territorio

Il territorio della regione è suddiviso in zone contigue d'interesse turistico.

Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, individua e delibera in ciascuna zona, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'ambito territoriale turisticamente rilevante che, ad ogni effetto, è considerato «stazione di cura, soggiorno e turismo».

È fatto salvo il parere del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 58, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, relativamente alle località incluse negli ambiti territoriali di cui al cómma precedente, che non abbiano già conseguito il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Il restante territorio di ciascuna zona di cui al primo comma viene considerato turisticamente influente, ai fini di una politica turistica che comprenda e valorizzi, pur nella necessaria gradualità, le risorse dell'intero territorio regionale.

Art. 7.
Aziende di promozione turistica

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è istituita, in ciascuno degli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente articolo, una azienda di promozione turistica (A.P.T.), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, munita di autonomia amministrativa e di gestione, quale ente strumentale della regione.

Il decreto stabilisce la denominazione dell'azienda e ne individua la sede nel comune turisticamente più rilevante.

Art. 8.
Compiti delle A.P.T.

Le aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell'ambito del loro territorio.

In particolare, le aziende:

a) promuovono la conoscenza dei rispettivi ambiti territoriali, incrementandone le attrattive e la fruibilità mediante la realizzazione di idonee iniziative di promozione e di accoglienza;

b) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ecologico esistente;

c) istituiscono, previo nulla osta della regione, uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

d) promuovono e realizzano manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessate;

e) svolgono attività di consulenza, con parere obbligatorio, per tutte le iniziative turistiche o con riflessi turistici promosse o comunque finanziate o sostenute dalla regione, dagli enti locali, da enti o aziende dipendenti dalla regione, per l'ambito turistico di competenza dell'A.P.T. o per la zona di influenza della medesima A.P.T.;

f) svolgono attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;

g) promuovono iniziative dirette alla realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e partecipano ad iniziative simili promosse da altri soggetti;

h) raccolgono ed elaborano, secondo le direttive impartite dalla regione, i dati statistici concernenti la comanda e l'offerta turistica del loro territorio;

i) danno impulso e provvedono al coordinamento delle attività turistiche di base;

l) vigilano e controllano sulle operazioni di applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

Le attività di cui al comma precedente, ove esplicate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, ma sul territorio nazionale, devono essere autorizzate dalla regione in sede di approvazione dei programmi di cui al successivo art. 22.

Art. 9.
Uffici di informazione ed accoglienza turistica

Le aziende di promozione turistica possono istituire, d'intesa con i comuni interessati, previo nulla osta della regione, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica, denominati IAT nei comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

È consentito l'uso della medesima denominazione, IAT, anche agli uffici di informazione promosso e gestiti dalle associazioni turistiche «Pro Loco», istituiti previo nulla osta della regione e d'intesa con l'A.P.T. territorialmente competente che valuterà l'idoneità dei locali, delle attrezzature, del personale addetto.

Art. 10.
Collegamento dell'azienda con gli enti locali

Spetta alla regione la funzione di coordinamento delle aziende che operano sul proprio territorio, secondo le direttive e le altre disposizioni contenute nel piano regionale di settore riguardante il turismo.

All'elaborazione del piano di cui al comma precedente, partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, gli enti locali territoriali.

Art. 11.
Organi dell'A.P.T.

Sono organi dell'A.P.T.:
il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato esecutivo;
il collegio dei revisori.

Art. 12.
Il presidente

Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta, su designazione del consiglio regionale.

Egli rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Il presidente rappresenta legalmente l'A.P.T., convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito da un componente del comitato esecutivo da esso delegato, ovvero, in mancanza di delega, dal più anziano di età dei componenti tale comitato.

Art. 13.
Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal presidente, da:

a) sette rappresentanti dei comuni il cui territori ricade in tutto o in parte nell'ambito territoriale dell'A.P.T.

Qualora il numero dei comuni i cui territori siano considerati turisticamente rilevanti risultasse inferiore a sette, il numero dei rappresentanti di cui sopra viene conseguentemente ridotto;

b) un rappresentante designato dalla provincia;

c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) tre esperti in materia turistica eletti dal consiglio regionale;

e) dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali sindacali maggiormente rappresentative delle seguenti categorie, settori ed associazioni:

1) due rappresentanti delle imprese alberghiere;
2) due rappresentanti delle imprese extra-alberghiere;
3) due rappresentanti delle agenzie di viaggio;
4) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico;
5) un rappresentante delle associazioni del tempo libero;
6) un rappresentante delle organizzazioni cooperative del settore;
7) un rappresentante delle associazioni pro-loco.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le associazioni di cui al comma precedente provvedono alla designazione dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle AA.P.T. I relativi atti esecutivi ai sensi di legge sono trasmessi al presidente della regione.

Il presidente della regione, nei successivi trenta gioni, una volta designati almeno la metà più uno dei membri, provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta regionale, alla nomina del consiglio di amministrazione.

Art. 14.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'attività annuale e pluriennale dell'A.P.T.;

b) l'approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;

c) l'approvazione del conto consuntivo e dello stato patrimoniale dell'A.P.T.;

d) l'elezione dei membri del comitato esecutivo;

e) la determinazione delle indennità spettanti al presidente e agli altri amministratori dell'A.P.T. nei limiti stabiliti dal successivo art. 19;

f) l'adozione del regolamento di contabilità aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 26;

g) la costituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;

h) l'adozione della pianta organica nonché l'emanazione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

i) la deliberazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;

l) l'acquisto, l'alienazione e le locazioni ultranovennali di beni immobili.

Il direttore dell'A.P.T. svolge le funzioni di segretario.

Il bilancio dell'A.P.T. deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Art. 15.
Composizione del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da sei membri eletti fra i componenti del consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Attribuzione del comitato esecutivo

Spetta al comitato esecutivo:

a) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) predisporre gli atti da sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione e fissare l'ordine del giorno delle relative sedute;

c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza del consiglio di amministrazione e per assicurare il regolare funzionamento dell'azienda.

In presenza di riconosciuti motivi di indifferibilità ed urgenza, il comitato esecutivo può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti debbonpo essere ratificati dal consiglio stesso alla prima seduta successiva.

Il direttore dell'A.P.T. svolge le funzioni di segretario.

Art. 17.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione del consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

I componenti del collegio restano in carica fino alla loro sostituzione.

Esso è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, di cui uno designato dal consiglio di amminstrazione dell'azienda.

Il collegio, nella sua prima seduta, provvede all'elezione del presidente.

Art. 18.
Attribuzioni del collegio dei revisori

Spetta al collegio dei revisori:

a) la redazione, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della medesima;

b) la verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa, nonché dell'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda;

c) la vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.

I revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, delle quali devono ricevere comunicazione.

Copia dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori sono inviate all'assessorato al turismo della regione.

Art. 19.
Indennità di carica e gettoni di presenza

I compensi al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono equiparati rispettivamente a quelli spettanti al presidente ed ai componenti i comitati di gestione delle UU.SS.LL. e del collegio dei revisori.

Ai componenti degli organi collegiali spettano, altresì, le indennità ed i rimborsi spese in misura pari a quelli previsti per il personale dirigenziale dalla legge regionale n. 42 del 17 luglio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.
Decadenza degli organi dell'A.P.T.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori decadono allorché:

a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati,

b) non intervengono a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza senza giuustificato motivo.

Decorso il termine di venti giorni dall'invito comunicato all'interessato a fornire giustificazioni, il presidente della azienda trasmette gli atti relativi al presidente della regione per la delibera di decadenza.

Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell'azienda, il presidente della regione provvede alla sostituzione, con l'osservanza delle norme dettate dai precedenti articoli 13 e 17, entro il termine di tre mesi.

Art. 21

Personale dell'A.P.T.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'A.P.T. è disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell'accordo sindacale per i dipendenti delle regioni e degli enti puubblici non economici da esse dipendenti.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale dell'A.P.T., inquadrato a norma della presente legge, è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami, secondo le modalità e le condizioni previste dall'apposito regolamento del personale.

L'A.P.T. può assumere, senza concorso, il personale necessario a svolgere le funzioni temporanee con contratti a termine di durata non superiore a tre mesi ogni anno o in sostituzione di dipendenti di ruolo assenti per maternità nelle ipotesi previste dalla vigente legislazione.

Art. 22.
Programmi operativi delle AA.P.T.

In conformità alle direttive ed agli indirizzi enunciati dalla regione ai sensi dell'art. 2 della presente legge, le aziende di promozione turistica predispongono programmi annuali e pluriennali finalizzati dall'attuazione dei compiti e delle funzion di cui al suddetto articolo.

A tal fine, trasmettono alla giunta regionale, entro il 15 marzo di ogni anno, i programmi da attuarsi nell'anno successivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 8, fornendo i seguenti elementi:

a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo considerato;

b) gli eventuali riferimenti alle attività preordinate dagli enti locali, dalle associazioni e dagli operatori turistici con i quali intendono cooperare;

c) le previsioni finanziarie del programma;

d) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere al di fuori del propri territorio.

I programmi vengono esaminati, per l'approvazione, dalla giunta regionale e, qualora riferiti al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale

turistico regionale che la giunta approva annualmente entro il mese di aprile, in armonia con le disposizioni dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di iniziative da realizzarsi all'estero.

Art. 23.
Controllo sugli atti dell'A.P.T.

Sono soggetti all'approvazione della giunta regionale i seguenti atti dell'A.P.T.:

a) i programmi annuali e pluriennali;

b) il regolamento di contabilità, gli altri regolamenti e le relative modifiche;

c) le deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

d) le deliberazioni concernenti le indennità agli amministratori;

e) le deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 500 milioni di lire con esclusione di quelle autorizzate dalla giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;

f) le deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;

g) le deliberazioni concernenti i servizi di esattoria, tesoreria e cassa.

Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte della giunta regionale.

I bilanci di previsione annuale e pluriennale, le loro variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art. 25.

Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunzie e le transazioni che superino il valore di L. 50.000.000.

Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla giunta regionale, che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.

Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.

Entro lo stesso termine, la giunta regionale può, altresì, richiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Qualora entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco la giunta non richieda copia degli atti, gli stessi diventano esecutivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dagli organi regionali.

Art. 24.
Vigilanza sull'A.P.T.

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'A.P.T.

Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aziende;

b) provvedere, previa diffida agli organi delle aziende, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari «*ad acta*»;

c) sciogliere gli organi delle aziende per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Con la stessa procedura, il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi dell'azienda di promozione turistica.

Art. 25.
Bilanci di previsione e conti consuntivi delle AA.P.T.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle aziende di promozione turistica sono approvati con le modalità previste dalla normativa regionale.

Art. 26.
Contabilità delle AA.P.T.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione approva il regolamento-tipo di contabilità che dovrà essere adottato dalle AA.P.T. e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di funzionalità, flessibilità e tempestività decisionale che le aziende medesime debbono possedere.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977, nonché, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

Art. 27.
Entrata e patrimonio dell'A.P.T.

Le entrate dell'A.P.T. sono costituite dai seguenti proventi:

1) la quota del gettito dell'imposta di soggiorno di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 luglio 1939, n. 739, e sue modificazioni ed integrazioni, già spettante alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, riscossa nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo comprese nell'ambito di ciascuna azienda;

2) le entrate sostitutive dei tributi speciali di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, attualmente spettanti alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

3) la quota del fondo regionale del turismo stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio e commisurata:

a) all'ammontare del gettito dei seguenti tributi, entrate sostitutive e contributi riscossi al 31 agosto dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, depurato dei relativi rimborsi:

gettito dell'imposta di soggiorno attualmente spettante agli enti provinciali per il turismo;

entrate sostitutive dei soppressi tributi di cura e sugli spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni, attualmente dovute dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo a favore degli enti provinciali per il turismo;

contributi delle amministrazioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni, attualmente dovuti agli enti provinciali per il turismo;

contributi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 2303 del 1936, attualmente spettanti agli enti provinciali per il turismo;

b) all'ammontare dei contributi ordinari già devoluti dalla regione agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ai sensi della legge n. 114 del 1964 e della legge n. 1213 del 1956 per importi non inferiori ai correlativi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'anno 1985.

Il fondo regionale di cui al comma precedente è ripartito tra le aziende di promozione turistica e tra gli enti locali destinatari di delega a norma della presente legge, con deliberazione della giunta regionale in conformità a criteri di riparto dalla stessa stabiliti, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 28.
Scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che operano nella regione sono disciolti con decorrenza dalla data di costituzione delle aziende di promozione turistica.

Con l'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo, provvede alla nomina di commissari liquidatori che resteranno in carica sino alla data di costituzione delle aziende.

I commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla giunta regionale:

a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di proprietà dell'ente o dell'azienda, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

b) il bilancio di liquidazione;

c) l'elenco del personale a qualunque titolo in servizio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulle mansioni effettivamente svolte.

Art. 29.
Trasferimento dei beni e delle obbligazioni

La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione della deliberazione di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai commissari liquidatori, attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico già intestato agli EE.PP.T. ed alle AA.AA.C.S.T., la cui circoscrizione ricada interamente in un unico ambito, alla azienda territorialmente competente.

I beni e gli altri rapporti giuridici intestati agli EE.PP.T. ed AA.AA.C.S.T. la cui circoscrizione non ricada interamente in un unico ambito sono trasferiti con le medesime procedure di cui al comma precedente e con i seguenti criteri:

a) i beni immobili di proprietà o ogni altro titolo posseduto sono attribuiti all'A.P.T. competente nell'ambito territoriale in cui il bene immobile è situato;

b) i beni immobili di proprietà o ad ogni altro titolo posseduti dagli EE.PP.T., e dalle AA.AA.C.S.T., che non siano situati in alcun ambito turistico, sono attribuiti alla regione, che li destina a scopi turistici;

c) i beni mobili soggetti a registrazione, di proprietà e ad ogni altro titolo posseduti, sono attribuiti alle AA.P.T. nel cui ambito territoriale abbia la sede l'E.P.T. e l'AA.C.S.T. intestataria;

d) i beni immobili soggetti a registrazione o ad ogni altro titolo posseduti dagli EE.PP.T. e dalla AA.AA.C.S.T., la cui sede non ricada in alcun ambito, sono attribuiti alle aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;

e) i beni mobili non soggetti a registrazione sono attribuiti alle aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;

f) i rapporti giuridici contrattuali relativi ai beni di cui ai punti precedenti sono attribuiti all'ente attributario del bene cui accedono.

I rapporti giuridici e contrattuali degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. cui non si applichi il comma precedente sono attribuiti, con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, alla regione od alle aziende secondo criteri che tengano conto della natura del rapporto e della sua strumentalità al funzionamento degli enti potenzialmente attributari.

La medesima deliberazione di cui ai precedenti commi autorizza il presidente della giunta regionale a stipulare i relativi atti negoziali entro trenta giorni dalla sua esecutività.

Entro trenta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, il presidente dell'A.P.T. ed il commissario liquidatore competente provvedono alla stipulazione degli atti negoziali conseguenti alle deliberazioni di cui al primo e secondo comma, del presente articolo.

Art. 30.
Destinazione del personale

Il personale di ruolo degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento degli enti stessi, è iscritto nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Il personale degli enti disciolti è successivamente assegnato alle AA.P.T. o agli enti locali delegati a norma della presente legge, sulla base di graduatorie formulate per ciascuna qualifica, delle opzioni espresse dal personale e nei limiti della pianta organica dell'ente assegnatario.

Il personale assegnato è inquadrato nei ruoli dell'ente assegnatario.

Il personale assegnato alle AA.P.T. conserva la qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli EE.P.T. e delle AA.AA.C.S.T. sulla base della legge regionale n. 47 del 23 maggio 1980 e della legge regionale di recepimento dell'ultimo accordo nazionale per il personale regionale.

Il personale inquadrato nei ruoli delle AA.P.T. o degli enti locali delegati, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati presso gli enti disciolti, entro un mese dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento nel ruolo organico dell'A.P.T. o dell'ente locale, può optare per la liquidazione delle indennità di fine servizio maturate alla data di scioglimento degli enti medesimi oppure per l'iscrizione all'INADEL.

In quest'ultimo caso si applicano le seguenti disposizioni:

a) per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale è pari all'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la 13ª mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo del premio di fine servizio. L'A.P.T. o l'ente delegato porta a suo carico la eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato un rapporto previdenziale;

b) l'A.P.T. o l'ente delegato riconosce i servizi prestati nell'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell'indennità di anzianità, licenziamento ed analoghe;

c) l'A.P.T. o l'ente delegato incamera le somme versate allo stesso titolo dagli enti disciolti;

d) alla definitiva cessazione del servizio, l'A.P.T. o l'ente delegato liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente punto 1), una indennità premio di fine servizio per il periodo pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza ai quali si riferiscono gli importi incamerati ed i servizi resi alle dipendenze dell'A.P.T. o dell'ente delegato.

Nel caso in cui le somme trasferite dagli enti di provenienza a titolo di indennità di anzianità e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dall'A.P.T. o dall'ente delegato, sarà disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennità all'ente o all'A.P.T., la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo o ai superstiti aventi diritto.

Art. 31.
Adempimenti preliminari alla formazione delle graduatorie

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, determina tassativamente i titoli ed il relativo punteggio calcolati ai fini della formazione delle graduatorie di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale nomina una commissione di valutazione composta da:

1) l'assessore regionale al turismo o un suo delegato, che la presiede;

2) due funzionari regionali della prima fascia dirigenziale;

3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7 è provvisoriamente determinata anche la pianta organica di ciascuna A.P.T.

Art. 32.
Domanda di assegnazione

Entro il medesimo termine di cui al secondo comma dell'articolo pecedente, gli impiegati degli EE.PP.T. e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo presentano alla giunta regionale domanda di assegnazione ai fini del precedente art. 30, indicando, in ordine decrescente di preferenza, ambiti di rilevante interesse turistico per le cui AA.P.T. l'impiegato opta ai fini delle assegnazioni.

Con la medesima domanda l'impiegato può trasmettere la documentazione relativa ai titoli posseduti ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente art. 30.

In sostituzione di uno o più ambiti, l'impiegato può indicare enti locali delegati a norma della presente legge.

Art. 33.
Formazione delle graduatorie ed assegnazioni

La commissione di cui al secondo comma dell'art. 31, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica ed all'assegnazione del personale.

L'assegnazione avviene dando progressiva soddisfazione, secondo l'ordine della graduatoria, alle opzioni espresse dagli impiegati.

Art. 34.
Funzionamento della commissione

La commissione di cui al secondo comma dell'art. 31 delibera a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Un impiegato regionale di ruolo di qualifica non inferiore alla VI, designato dall'assessore al turismo, funge da segretario.

I membri della commissione percepiscono una indennità secondo le norme della legge regionale n. 45 del 12 agosto 1981.

Art. 35.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sui cap. 0903080 «Contributi a favore degli enti provinciali per il turismo - legge 4 marzo 1964, n. 114» e 0903120 «Contributi ordinari a favore delle aziende di cura, soggiorno e turismo - legge 2 novembre 1965, n. 1213», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 16 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3278)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **29.**

Modifiche e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica.

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 66 del 28 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *b)* dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 24, è così sostituita:

b) sostenendo la ricerca nel campo della musica «colta» e «popolare» per quanto riguarda la composizione, l'esecuzione, la musicologia e la didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, altresì di danza e coreutica, laboratori musicali dotati di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori, riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica statali e le università regionali:».

L'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 24, «Provvidenze per la diffusione della cultura musicale» è così sostituito:

«Le richieste di finanziamento dei programmi di attività vanno inoltrate all'assessorato alla cultura per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

programma dettagliato delle attività relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento, con esauriente relazione tecnico-artistica dell'attività da svolgersi.

Per il triennio 1983-85, il ermine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

L'inosservanza del termine di cui ai commi precedenti escluderà dal finanziamento previsto, salvo che non ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi e validi dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente art. 3.

Gli enti locali territoriali destinatari dei finanziamenti di cui all'art. 4 imputeranno le rispettive somme nei propri bilanci, su appositi capitoli all'uopo predisposti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 16 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3279)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **30**.

Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dipendente dell'OMNI operante presso il consultori familiari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 67 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale già dipendente dell'OMNI, con funzioni prevalentemente sanitarie, appartenenti ai profili professionali previsti per l'equipe stabile della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30, art. 6, assegnato alle province ai sensi della legge 1° agosto 1977, n. 563, art. 3, e comandato ai comuni per l'attuazione dei consultori familiari, è trasferito alla U.S.L. pesso la quale presta servizio con effetto dalla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni di cui alla legge regionale 5 settembre 1977, n. 30, o con quella di effettiva messa a disposizione, ove il provvedimento di comando sia stato adottato in data successiva.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le province, può richiedere, entro trenta gioni dalla predetta data, l'assegnazione ad una unità sanitaria locale della regione.

Art. 3.

All'assegnazione e all'inquadramento di cui ai precedenti articoli provvede la giunta regionale dopo aver acquisito la pianta organica della équipe stabile del consultorio determinata ai sensi degli articoli 1, ultimo comma, e 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30.

Art. 4.

Le unità sanitarie locali sono tenute a definire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica del consultorio, ove non sia stato già provveduto, ad adeguarle alla presenza di operatori consultoriali già dipendenti dell'OMNI e considerati dal precedente art. 1.

In caso di omissione, la giunta regionale provvede a dare attuazione a quanto disposto dal comma precedente.

Art. 5.

Alla scadenza del termine di cui al precedente art. 2, il personale che non abbia espresso la relativa opzione rimane definitivamente assegnato alle province.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 16 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1985, n. **31**.

Disciplina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 67 del 29 maggio 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito presso la giunta regionale il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) in relazione specifica ai compiti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, al decreto del presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, nonché per le funzioni amministrative trasferite dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

1. Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:
a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento specie atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge acide;
b) esprime parere, se richiesto, sui provvedimenti di competenza degli enti locali e territoriali.

2. Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico propone alla giunta ed al consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico e, in particolare, rivolto a:
1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;
2) promuove studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria, anche attraverso consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione, nonché per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della regione.

Art. 3.

1. Nell'ambito della regione Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 dell legge 13 luglio 1966, n. 615, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono estesi a tutti gli stabilimenti ivi indicati, anche nei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 4.

1. La giunta regionale, su conforme motivato parere del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente art. 3 anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanza di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni privati o pubblici.

2. Il parere contrario della giunta regionale deve essere motivato.

Art. 5.

1. Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, nominato dalla giunta regionale, è composto:
dal presidente della giunta regionale o, per delega, dall'assessore all'ecologia;
dal capo dell'ispettorato compartimentale motorizzazione civile, o suo delegato;
dall'ispettore regionale, o suo delegato, dei servizi antincendio e della protezione civile;
dai direttori medico-micrografico e chimico del laboratório di igiene e profilassi del capoluogo della regione o, allorché istituiti, dei servizi multizonali di prevenzione;
da un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale e, in mancanza, dal sindaco del capoluogo della regione o suo delegato;
da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
da un esperto medico;
da un esperto meteorologo;
da un esperto di impiantistica industriale;
da un esperto di impiantistica chimica;
da un esperto in acustica, con particolare competenza nel campo dell'inquinamento da rumore;
dal dirigente dell'ispettorato regionale del lavoro o suo delegato.

2. Di volta in volta, possono essere convocati esperti per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento delle UU.SS.LL., in relazione alle zone eventualmente interessate da fenomeni inquinanti.
3. Alla seduta del comitato, su invito del presidente, può partecipare, altresì, un rappresentante dell'organizzazione imprenditoriale regionale del settore cui appartiene l'azienda interessata.
4. I membri del comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
5. Le funzioni di segretario del C.R.I.A. sono espletate da un funzionario regionale del settore ecologia di livello non inferiore all'VIII.
6. Ai componenti del comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, nella misura stabilita dalla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25.
7. I membri che, senza giustificazione, rimangano assenti per tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.
8. Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la giunta regionale.
9. Per il funzionamento, il comitato si avvale di personale in servizio presso il settore ecologia e nei settori sanità, risorse naturali, urbanistica e agricoltura, i cui coordinatori sono invitati ad assistere alle sedute del C.R.I.A.

Art. 6.

1. Per l'esame e lo studio di problemi specifici, il comitato può organizzare in gruppi di lavoro.
2. Il comitato, qualora lo ritenga necessario, può richiedere alla giunta regionale di avvalersi della collaborazione di enti, istituti specializzati ed esperti, ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 7.

1. Alle riunioni del comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
2. Gli enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in seconda convocazione, di non meno di sette componenti con diritto di voto; devono in ogni caso essere presenti due funzionari pubblici e due esperti.
4. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 8.

1. Alla fine di ogni anno, l'assessorato competente, per tramite della giunta regionale, trasmette al consiglio regionale una relazione sulle attività svolte, nonché il programma per l'anno successivo.

Art. 9.

1. Per la necessaria e coordianta programmazione degli interventi ed unità d'indirizzo, il C.R.I.A., così come le commissioni di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1984, n. 185, e all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 685, son ritenuti autonomi comitati di settore del centro regionale controllo ambiente di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 42.

Art. 10.

1. Il comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 11.

1. La legge regionale n. 26 del 20 marzo 1975 «Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.P.», è abrogata.

Art. 12.

1. Alle spese di funzionamento del comitato valutate in L. 1.000.000.000, si fa fronte, per l'anno 1985, con il finanziamento di cui al cap. 010420, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione 1985.
2. Per gli anni successivi, si farà fronte con i capitoli dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 16 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

(3280)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651175/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.